

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 1 di 79	

ITALIA ALIMENTARI S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 8 GIUGNO 2001 N. 231

0 Emissione 23 Aprile 2015

Rev.	Natura Modifiche	
01	Prima revisione	
Preparazione	Approvazione	Distribuzione
Barbieri Giovanna	FARA MAURO; GHERITTI ROBERTO; Lugaresi Sorlini Giovanni Mario; ZANELLA STEFANO	TAFPELLI LORENZO

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 2 di 79	

I Revisione 05 Novembre 2018

INDICE

Sommario

PARTE GENERALE	6
1. Premessa	6
2. Contenuti del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231	7
2.1 <i>La responsabilità amministrativa degli enti</i>	7
2.2 <i>I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'Ente,</i>	8
2.3 <i>L'esonero dalla responsabilità: il modello di organizzazione e gestione</i>	9
3. La realtà di Italia Alimentari S.p.A.	10
3.1 <i>Attività e Cenni Storici</i>	10
3.2 <i>Il Gruppo Cremonini</i>	12
4. La struttura organizzativa e la Governance	12
5. La metodologia utilizzata e il Modello della Italia Alimentari S.p.A	14
5.1 <i>Funzione del Modello</i>	14
5.2 <i>Metodologia</i>	15
5.3 <i>Modello</i>	16
5.4 <i>Destinatari del Modello</i>	17
6. Aree di Rischio	17
6.1 <i>Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione</i> ...	Errore. Il segnalibro non è definito.
6.2 <i>Reati societari</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
6.3 <i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
6.4 <i>Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
6.5 <i>Contraffazione e delitti contro l'industria e il commercio e delitti in materia di violazione dei diritti d'autore</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
6.6 <i>Reati ambientali</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
6.7 <i>Criminalità organizzata</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
6.8 <i>Reati in materia informatica</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
6.9 <i>Gli altri reati</i>	17
7. Organismo di Vigilanza e obblighi di informazione.....	18

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 3 di 79	

7.1	<i>Nomina, sostituzione e revoca o cessazione dell'O.d.V.</i>	19
7.2	<i>Funzioni e poteri dell' Organo di vigilanza</i>	21
7.3	<i>Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza</i>	23
7.4	<i>Segnalazioni</i>	24
7.5	<i>Flussi informativi interni al "gruppo"</i>	26
8.	<i>Codice Etico di Italia Alimentari</i>	27
9.	<i>Sistema disciplinare e sanzionatorio</i>	27
9.1	<i>Principi generali</i>	27
9.2	<i>Soggetti</i>	28
9.3	<i>Sanzioni nei confronti dei dipendenti (operai, impiegati e quadri)</i>	28
9.4	<i>Sanzioni nei confronti dei Dirigenti</i>	29
9.5	<i>Sanzioni nei confronti degli outsourcer, dei fornitori e di altri soggetti terzi (agenti, collaboratori esterni)</i>	30
9.6	<i>Sanzioni nei confronti degli Amministratori</i>	31
9.7	<i>anzioni nei confronti dei Sindaci</i>	31
9.8	<i>Sanzioni nei confronti dei componenti dell'O.d.v.</i>	31
10.	<i>Diffusione e aggiornamento del Modello</i>	32
10.1	<i>Formazione ed informazione al personale di Italia Alimentari</i>	32
10.2	<i>Verifiche sull'efficacia del Modello</i>	32
10.3	<i>Aggiornamento del Modello</i>	33
	PARTE SPECIALE	34
	PARTE SPECIALE "1"	34
	REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (articoli 24 e 25 del D.Lgs 231/01)	34
1.1.	TIPOLOGIA DEI REATI	34
1.2.	AREE DI RISCHIO Errore. Il segnalibro non è definito.	
1.3.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	37
1.4.	PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO:	38
1.4.1	<i>Richiesta e ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni o altri provvedimenti amministrativi connessi o funzionali all'esercizio dell'attività aziendale o di altre attività ad essa strumentali. In funzione della natura e della tipologia di adempimento, possono essere coinvolti diversi uffici pubblici</i> Errore. Il segnalibro non è definito.	
1.4.2	<i>Gestione ispezioni e verifiche da parte di soggetti/funzionari pubblici</i> Errore. Il segnalibro non è definito.	

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 4 di 79	

1.4.3	<i>Gestione contributi, sovvenzioni, fondi e finanziamenti erogati da soggetti pubblici</i>	
	Errore. Il segnalibro non è definito.	
1.4.4	<i>Gestione del contenzioso e rapporti con l’Autorità Giudiziaria</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
1.4.5	<i>Gestione delle attività inerenti la partecipazione a gare pubbliche e appalti indette dalla P.A.</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
1.5.	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA	38
	PARTE SPECIALE “2”	39
	I REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto)	39
2.1.	TIPOLOGIA DEI REATI	39
2.2	AREE DI RISCHIO	42
2.3	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	42
2.4	PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	43
2.4.1	<i>Predisposizione del bilancio</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.4.2	<i>Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, società di revisione e O.d.V.</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.4.3	<i>Gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve, delle operazioni sulle partecipazioni e sul capitale</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.5	COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	44
	PARTE SPECIALE “3”	44
	REATI IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO	44
3.1.	TIPOLOGIA DEI REATI	44
3.2.	AREE DI RISCHIO	45
3.3.	IL SISTEMA DELLA SICUREZZA IN ITALIA ALIMENTARI	45
3.4.	COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	50
	PARTE SPECIALE “4”	51
	DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-bis.1 e 25 bis D.Lgs 231/01) e DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE (art. 25 novies D.Lgs 231/01)	51
4.1.	TIPOLOGIA DEI REATI	51
4.2.	AREE DI RISCHIO	56
4.3.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	56
4.4.	PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	56
4.5.	COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	56
	PARTE SPECIALE “5”	57



Sede Legale:
viale Europa 14 –
41011 BUSSETO (PR)
Sede Amministrativa:
Via Marconi 3 -46040
Gazoldo degli Ippoliti
(MN)

**Documenti | Italia Alimentari S.p.A. |
Compliance 231- Amministrativa**

COM-02-01-I-00-00

Modello Organizzativo Italia Alimentari

Revisione 01 del 05/11/2018
Pag. 5 di 79

REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies del Decreto).....	57
5.1. TIPOLOGIA DEI REATI	57
5.2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	66
5.3. AREE DI RISCHIO	67
5.4. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	67
5.5. FLUSSI INFORMATIVI	68
PARTE SPECIALE "6"	68
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI ED UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO (art. 25-octies del Decreto).....	68
6.1 TIPOLOGIA DEI REATI	68
6.2 AREE DI RISCHIO.....	69
6.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	69
6.4 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	70
6. 5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	70
PARTE SPECIALE "7"	71
REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (Art. 24 ter ex D. Lgs. 231/2001)	71
7.1 TIPOLOGIA DEI REATI	71
7.2 AREE DI RISCHIO.....	73
7.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	73
7.4 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	74
7. 5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	74
PARTE SPECIALE "8"	74
REATI IN MATERIA INFORMATICA (Art. 24 bis ex D. Lgs. 231/2001)	74
8.1 TIPOLOGIA DEI REATI	74
8.2 AREE DI RISCHIO.....	77
8.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	77
8.4 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	78
8.5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	78

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 6 di 79	

PARTE GENERALE

1. Premessa

Italia Alimentari S.p.A. (di seguito “Italia Alimentari” o la “Società”) – sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività aziendali anche a tutela della propria posizione e immagine, delle aspettative del proprio socio Inalca S.p.A., e del lavoro dei propri dipendenti – ha ritenuto conforme alle politiche aziendali e di Gruppo procedere all’aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito “Modello”) previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito “Decreto”) approvato con delibera del 23 Aprile 2015.

Il Modello, nella sua attuale versione, è stato approvato all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione della Società, in data 05 novembre 2018.

L’adozione del Modello rappresenta un significativo veicolo di sensibilizzazione di tutti coloro che agiscono in nome o comunque nell’interesse della Società, affinché, si ispirino ed orientino i loro comportamenti al rispetto della legge e ai principi di correttezza, lealtà e trasparenza.

La Società ha inteso conformare il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo alle Linee Guida emanate da Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, nell’ultima versione approvata nel marzo 2014 e dichiarata idonea al raggiungimento dello scopo fissato dall’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 231/2001 da parte del Ministero della Giustizia.

Tale ultima norma dispone che: *“I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”*.

Sulla base di tale indicazioni, Confindustria ha definito le proprie Linee guida per la costruzione dei Modelli, fornendo, tra l’altro, indicazioni metodologiche per l’individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell’ente) e i contenuti del Modello.

In particolare, tali Linee guida, suggeriscono agli enti associati di utilizzare i processi di *risk assessment e risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del Modello:

- identificazione dei rischi e dei protocolli;
- adozione di alcuni strumenti generali, di cui i principali sono un Codice Etico di comportamento negli affari con riferimento ai reati ex D.Lgs. n. 231/2001 e un sistema disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell’Organismo di Vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

Italia Alimentari ha fatto propri i predetti suggerimenti, ritenendoli pertinenti ed adeguati alla propria realtà aziendale.

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 7 di 79	

Infine, l'aggiornamento del Modello è stato condotto sulla base delle principali normative che indicano principi guida e standard di controllo per il migliore sistema di organizzazione interno.

2. Contenuti del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

2.1 La responsabilità amministrativa degli enti

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito denominato anche “Decreto”) recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, emanato in esecuzione della delega contenuta nell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha adeguato la normativa italiana in tema di responsabilità delle persone giuridiche ai principi contenuti in convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall’Italia e segnatamente nella Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea; nella Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli stati membri; alla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati “Enti”) per alcune fattispecie di reato, tassativamente previste dal Decreto, commesse o tentate anche nell’interesse oppure a vantaggio degli stessi, (i) da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché (ii) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità degli Enti non sostituisce ma si aggiunge a quella personale penale della persona fisica che ha realizzato effettivamente il reato. L’estensione della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio, direttamente od indirettamente, dalla commissione del reato.

La responsabilità degli Enti è esclusa se le persone fisiche sopra indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Si tratta per l’Ente di una responsabilità “mista” poiché, pur comportando sanzioni nominalmente amministrative, consegue da reato e viene sanzionata in base alle disposizioni del codice di procedura penale (salve le norme processuali specifiche del Decreto), attraverso le garanzie proprie del processo penale.

Le sanzioni predisposte dal Decreto si distinguono in pecuniarie (fino ad un massimo di circa 1,5 milioni di euro) ed interdittive (l’interdizione dall’esercizio dell’attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi; confisca; pubblicazione della sentenza).

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 8 di 79	

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero dall'Ente che abbia la sede principale in Italia, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato. Ai sensi dell'art. 26 del Decreto, le sanzioni, sia pecuniarie che interdittive, sono ridotte da un terzo alla metà nei casi di commissione dei reati sotto forma di tentativo, ma l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

La sanzione amministrativa può essere applicata solo se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal Legislatore, quali *i)* la commissione di un determinato reato, *ii)* nell'interesse o a vantaggio della società, *iii)* da parte di soggetti qualificati (apicali o ad essi sottoposti) e *iv)* l'assenza di un Modello di Organizzazione e Gestione efficace ed effettivo.

E' esclusa la responsabilità dell'Ente nel caso in cui, prima della commissione del reato, l'Ente si sia dotato ed abbia efficacemente attuato un Modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello realizzato.

2.2 I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'Ente,

I reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa per l'Ente sono espressamente indicati nel Decreto ed in successivi provvedimenti normativi che ne hanno allargato la portata (**all. 1**):

- ✓ delitti contro la **Pubblica Amministrazione** indicati dall'art. 24 e dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001: "indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico", nonché "concussione e corruzione", così come modificati dalla L. n. 190 del 6 novembre 2012;
- ✓ i delitti in materia **informatica** indicati dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001: "delitti informatici e trattamento illecito dei dati" introdotti dall'art. 7 della Legge 18 marzo 2008 n. 48;
- ✓ i delitti **associativi** indicati dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001: "delitti di criminalità organizzata" introdotti dall'art. 2, comma 29, della L. 15 luglio 2009, n. 94;
- ✓ i delitti **contro la fede pubblica** indicati dall'art.25-bis del D.Lgs. 231/2001: "falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento";
- ✓ i delitti **contro l'industria ed il commercio** indicati dall'art. 25-bis.1 introdotti dall'art. 17, comma 7, lett. b), della L. 23 luglio 2009 n. 99;
- ✓ i **reati societari** indicati dall'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001, quali, tra gli altri, le false comunicazioni sociali, l'impedito controllo, la formazione fittizia del capitale, l'indebita restituzione dei conferimenti, l'illegale ripartizione degli utili e delle riserve, l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza; la corruzione tra privati e l'istigazione alla corruzione tra privati, introdotti dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 262 e modificati dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, dalla L. 27 maggio 2015, n. 69 nonché da ultimo dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38;
- ✓ i delitti con **finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** indicati dall'art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001, introdotti dall'art. 3 della L. 14 gennaio 2003 n.7;
- ✓ i delitti **contro la vita e l'incolumità individuale** indicati dall'art. 25- quater.1 D.Lgs. 231/2001 "pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili" introdotto dall'art. 3 della L. 9 gennaio 2006 n. 7;
- ✓ i delitti **contro la personalità individuale** indicati dall'art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001, quali, tra gli altri, la riduzione in schiavitù o in servitù, la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la detenzione di materiale pornografico, la pornografia virtuale, le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro,

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 9 di 79	

- introdotto dall'art. 5 della L. 11 agosto 2003 n. 228 e modificato dall'art. 10 della L. 6 febbraio 2006 n. 38 e dalla L. 29 ottobre 2016, n. 199;
- ✓ i reati relativi agli **abusi di mercato** indicati dall'art. 25-sexies del D.Lgs 231/2001, che consistono nell'abuso di informazioni privilegiate e nella manipolazione del mercato, introdotti dall'art. 9 della l. 18 aprile 2005 n. 62;
 - ✓ i reati in tema di **salute e sicurezza sul luogo di lavoro** indicati dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001: "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro", introdotti dall'art. 9 della L. 3 agosto 2007 n. 123 e sostituito dall'art. 300 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81;
 - ✓ reati di **ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**, indicati dall'art. 25-octies del D.Lgs 231/2001 ed introdotti dall'art. 63 del D.Lgs 21 novembre n. 231, e modificati dalla L. 15 dicembre 2014, n. 186;
 - ✓ delitti in materia di **violazione del diritto d'autore**, indicati dall'art. 25- novies ed inseriti dall'art. 15, comma 7, lettera c) della L. 23 luglio 2009 n. 99;
 - ✓ delitto di **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** indicato dall'art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 4 della l. 3 agosto 2009 n. 116;
 - ✓ **reati ambientali** indicati nell'art. 25-undecies inseriti dall'art. 2 del D.Lgs 7 luglio 2011 n. 121 e modificati dalla L. 22 maggio 2015, n. 68;
 - ✓ reato di "**Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**" e reati in tema di **immigrazione clandestina** indicati dall'art. 25-duodecies del D.Lgs 231/01, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161;
 - ✓ Reati di "**razzismo e xenofobia aggravati dal negazionismo**", indicati dall'art. 25-terdecies del D.Lgs. 231/01;
 - ✓ i **reati transnazionali** indicati dall'art. 10 della L 16 marzo 2006 n. 146 (reati "associativi" e giudiziari) tra i quali associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Per un maggior dettaglio in merito a ciascuna tipologia di reato prevista dal Decreto, si rimanda al documento in allegato (Allegato n. 1).

2.3 L'esonero dalla responsabilità: il modello di organizzazione e gestione

Il Decreto, come si è detto, prevede una forma specifica di esonero da responsabilità qualora, pur essendo stato commesso un reato, l'ente dimostri di aver adottato le più opportune misure organizzative al fine di prevenire (almeno in astratto) la commissione di tale reato da parte di soggetti che operino per suo conto. La presenza di un'adeguata organizzazione è, dunque, misura e segno della diligenza dell'ente nello svolgere le proprie attività, con particolare riferimento a quelle in cui si manifesta il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto: l'accertata esistenza di un'efficiente ed efficace organizzazione esclude, dunque, la "colpa" dell'ente e fa venir meno la necessità di applicare ad esso le previste sanzioni.

In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non risponde se prova che (art. 6):

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 10 di 79	

La mera adozione del Modello non è sufficiente a garantire alla Società l’esonero dalla responsabilità ma è necessario anche che esso sia idoneo ed attuato. In particolare, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Decreto, il Modello deve:

1. individuare le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
4. nominare un organismo di Vigilanza con determinate caratteristiche e prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

La Società deve, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti eventualmente contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non derivi da una propria “colpa organizzativa”.

Se invece il reato è stato commesso da un soggetto sottoposto all’altrui direzione o vigilanza, l’Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (art. 7 comma 1).

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi (art. 7 comma 1).

L’art. 7 comma 4 definisce, inoltre, i requisiti dell’efficace attuazione dei modelli organizzativi e prevede:

1. una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività (aggiornamento del modello);
2. un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3. La realtà di Italia Alimentari S.p.A.

3.1 Attività e Cenni Storici

La società Italia Alimentari S.p.A. è una società di diritto italiano con sede legale in Busseto viale Europa 14, controllata al 100% da INALCA S.p.A. con sede in Castelvetro di Modena.

La Società ha quale oggetto sociale, come da statuto, la lavorazione, trasformazione, stagionatura e commercializzazione di prodotti a base di carne, e, più in particolare, nel settore dei salumi e la produzione industriale di prodotti freschi e surgelati e, più in particolare, nel settore della gastronomia producendo tra l’altro panini e/o tramezzini freschi e surgelati;

Sotto il profilo giuridico la Società controlla direttamente (al 100%) le società:

- ✓ **Cibo Sapiens:** società costituita in Aprile 2016. Attraverso una autonoma struttura e rete di vendita, commercializza prodotti destinati ai consumatori vegani che rappresentano ad oggi una piccola frazione dei consumi alimentari ma in costante ed esponenziale crescita.
- ✓ **Montana Farm S.p.Zo.o. :** società inattiva dal 2005. Possiede un terreno in una zona industriale nel nord della Polonia. Una volta venduto il terreno si procederà alla liquidazione della Società.
- ✓ **Montana Alimentari GmbH:** società operante in Germania nel settore della commercializzazione di salumi e prodotti caseari italiani controllata da giugno 2012.

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 11 di 79	

- ✓ D'Autore Food S.r.l. società acquisita nel 2018, che commercializza, prevalentemente all'estero, salumi affettati e porzionati prodotti nella propria struttura attraverso una autonoma struttura e rete di vendita.

La Società controlla (al 60%) la società:

- ✓ Italia Alimentari Canada Ltd. è una NewCo. costituita, nel corso del 2015, assieme ad un operatore locale ed opera nel mondo della produzione e commercializzazione di prodotti secchi alimentari italiani e che dispone del Know how e dei contatti commerciali atti a sviluppare l'attività cui è destinata la Joint venture in questione. La Società importa salumi dall'Italia e, previa porzionatura secondo gli usi locali, li distribuisce nei canali moderni. Il 2016 è stato l'anno della costruzione della struttura industriale, del collaudo degli impianti e dell'ottenimento di tutte le licenze ed autorizzazioni necessarie. I primi test di produzione concreti sono stati condotti con successo nella seconda metà dell'esercizio e, verso la fine dello stesso, si sono effettuate le prime campionature e vendite.

La Società attualmente denominata Italia Alimentari è stata fondata nel 1976 con la denominazione F.Ili Belletti S.r.l e svolgeva attività di produzione, lavorazione e stagionatura prosciutti crudi nel proprio stabilimento di Sala Baganza.

Da dicembre del 1996, acquisisce, a mezzo di conferimento, le attività di Montorsi Blasi, anch'essa controllata dal gruppo Cremonini e attiva nella lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti a base di carne e più in particolare, di salumi.

A seguito di questa operazione, F.Ili Belletti S.p.A. cambiava ragione sociale in Corte Buona S.p.A., ed iniziava a gestire 4 diversi stabilimenti produttivi ammodernati e potenziati con impianti tecnologicamente avanzati per garantire qualità costante e massimo controllo igienico sanitario e specializzati nelle singole produzioni diventando un player importante nel mondo dei salumifici.

Nel 2001 la Società acquisisce e successivamente fonde per incorporazione la Multiservice S.p.A., azienda del Gruppo Cremonini, attiva nella produzione di snack e prodotti surgelati.

A seguito di questa fusione la nuova ragione sociale diventa Montana Alimentari S.p.A..

In questa fase l'attività dell'azienda si completa con l'acquisizione, attraverso proprie controllate successivamente incorporate, dello stabilimento di Busseto e del marchio IBIS molto conosciuto soprattutto per la mortadella e con l'acquisto (2003), nell'ambito di una strategia aziendale di localizzazione delle produzioni in aree tipiche D.O.P. e I.G.P, del complesso industriale di Postalesio specializzato nella produzione di bresaole.

Nell'ultimo decennio la Società ha puntato a consolidare le proprie strutture industriali ed organizzative concentrandosi sul proprio "core business" e definendo la propria "mission" in due attività principali:

- la produzione e la commercializzazione di salumi attraverso la proposta di una gamma completa ed in grado di cogliere tutte le domande del mercato spaziando dall'alta gastronomia ai prodotti preaffettati ad alto contenuto di servizio votati ai canali della distribuzione moderna;
- la produzione e distribuzione di snack panini e prodotti freschi e gastronomici.

Ha realizzato importanti investimenti in tutti gli stabilimenti per incrementare la propria produzione e la propria produttività puntando nel contempo a standard qualitativi elevati ed alla garanzia di salubrità dei propri prodotti arrivando oggi ad essere una azienda di riferimento nel proprio settore.

La particolare attenzione agli aspetti qualitativi, sanitari e competitivi è stata premiata da alcune società leader mondiali nella ristorazione fast food che ci hanno inserito nel loro portafoglio fornitori.

Sul piano commerciale la Società promuove i propri prodotti attraverso il marchio IBIS che viene utilizzato in modo trasversale in tutte le linee di prodotti. Utilizza anche altri marchi quali "CORTE BUONA" e "SPANINO" ognuno con la propria notorietà e riconoscibilità.

E' presente in tutti i canali di vendita da quelli tradizionali a quelli della distribuzione moderna.

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 12 di 79	

L'esperienza consolidata negli anni di attività nel settore, costituiscono un fattore competitivo che contraddistingue l'azienda, sempre capace di intercettare i cambiamenti negli orientamenti dei consumatori e la necessità di nuove strategie commerciali in un settore estremamente difficile e competitivo.

3.2 Il Gruppo Cremonini

Italia Alimentari è parte del Gruppo Inalca facente parte a sua volta del Gruppo Cremonini che rappresenta uno tra i più importanti operatori europei nel settore agro- alimentare. Holding del Gruppo, è Cremonini S.p.a. Il Gruppo Cremonini rivolge la propria attività verso tre aree di interesse:

- (i) **produzione**
- (ii) **distribuzione**
- (iii) **ristorazione**

Il Gruppo Cremonini è leader in Italia nella produzione di carni bovine e prodotti trasformati a base di carne (**INALCA S.p.A.**) e nella distribuzione alimentare al food-service (**MARR S.p.A.**), nell'attività di ristorazione (**ROADHOUSE S.p.A. E CHEF EXPRESS S.p.A.**) Si colloca anche fra i più importanti produttori italiani di salumi (**ITALIA ALIMENTARI S.p.A.**).

Il Vertice Societario ha adottato una politica per la qualità che si pone come obiettivo principale quello di condurre le società del Gruppo su un percorso di miglioramento continuo delle proprie prestazioni che assicurino al contempo la soddisfazione del cliente.

Per tale fine, tutti i cicli di produzione vengono svolti nel pieno rispetto delle normative sanitarie prescritte dalla Comunità Europea e dalla legislazione italiana.

4. La struttura organizzativa e la Governance

Con il termine "struttura organizzativa" si intende la precisa individuazione di ruoli e responsabilità in capo a ciascun soggetto appartenente all'organizzazione aziendale.

Come suggerito dalle stesse Linee guida di Confindustria, il sistema organizzativo deve essere sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene alla attribuzione delle responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti con specifica previsione dei principi di controllo quali, ad esempio, la segregazione di funzioni.

Pertanto, assume rilievo, ai fini della verifica dell'adeguatezza del sistema organizzativo, limitatamente agli aspetti di cui al Decreto, la sussistenza dei seguenti requisiti:

- formalizzazione del sistema;
- chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica;
- corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dal piano strategico definito dalla Società.

La struttura organizzativa di Italia Alimentari è formalizzata e rappresentata graficamente in un organigramma (**all. 2**), il quale definisce con chiarezza le linee di dipendenza gerarchica ed i legami funzionali tra le diverse posizioni di cui si compone la struttura stessa.

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 13 di 79	

In particolare, tra gli organi societari che assumono un ruolo di primaria importanza nell'organizzazione delle attività di Italia Alimentari si annoverano:

PRESIDENTE del CDA: oltre al compito di rappresentare la Società dinnanzi ad ogni organismo pubblico e privato e di coordinare le funzioni societarie interne, al Presidente del CDA è affidata la responsabilità di garantire funzionalità ed efficacia alle azioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea della Società.

AMMINISTRATORI DELEGATI (AD): in Italia Alimentari gli amministratori delegati sono due. uno con competenze in area amministrativa e uno con competenze in area commerciale. Gli AD si presentano quali soggetti di riferimento per i Responsabili delle Direzioni Aziendali con i quali concordano gli obiettivi da raggiungere e le risorse necessarie.

Dal Presidente del CDA dipendono le seguenti Direzioni/Uffici:

Direzione Risorse Umane: assicura la pianificazione degli organici e del costo del lavoro, la definizione delle strutture organizzative e dei processi, la definizione delle politiche di sviluppo e *compensation* delle risorse umane, la formazione e la comunicazione interna, nonché le attività concernenti il rispetto della normativa e della previdenza del lavoro.

L'attività di Pay-roll è, invece, esternalizzata.

Direzione Marketing: si occupa della pianificazione delle attività di marketing e comunicazione.

Direzione Approvvigionamento e Servizi: si occupa della gestione del processo di approvvigionamento quantitativo e qualitativo delle materie prime e dei materiali sussidiari (food e non food) necessari per lo svolgimento dell'attività aziendale e della valutazione dei fornitori esistenti anche ricercando eventuali soluzioni alternative;

Ricerca e Sviluppo: si occupa di ricercare e sviluppare nuovi prodotti, anche su indicazioni provenienti dalla Direzione Attività Operative e dalla Direzione Commerciale. Definisce le corrette ricette supervisionando la fase di messa in produzione e interfacciandosi costantemente con le diverse funzioni aziendali al fine di garantire la conformità del prodotto alle caratteristiche richieste.

Direzione Sicurezza Alimentare, Qualità: assicura la tutela della sicurezza alimentare e la gestione della qualità aziendale coordinando e gestendo le attività riguardanti Sanità, Qualità, Ambiente e Sviluppo sostenibile.

Direzione di Stabilimento/Attività Produttive: coordina la gestione dello stabilimento in tutti i suoi aspetti tecnici, organizzativi, produttivi e sanitari garantendo il corretto svolgimento delle attività massimizzando l'efficacia e l'efficienza dell'intera struttura. Mantiene i rapporti con autorità ambientali, sanitarie e di sicurezza del lavoro anche tramite al proprio RSPP.

Dal primo Amministratore Delegato (**Direttore Amministrazione e Finanza**), dipendono a loro volta le seguenti Direzioni/Uffici:

Direzione Amministrazione: Assicura la corretta rilevazione, valutazione e contabilizzazione di tutti i fatti amministrativi - economici - patrimoniali e la redazione del bilancio della Società nel rispetto delle disposizioni e delle normative di legge in materia civile e fiscale, e dei principi IAS/IFRS.

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 14 di 79	

Ufficio IT/EDP: assicura l'operatività sistemi informativi istituzionali e la definizione di tutto ciò che riguarda la rete informatica.

Dal secondo Amministratore Delegato (**Direttore Commerciale**) dipendono a loro volta le seguenti Direzioni/Uffici:

Direzione Commerciale: si occupa di elaborare e definire le politiche commerciali relative al mercato nazionale ed ai mercati interazionali con riferimento a tutti i canali distributivi, piani di business per lo sviluppo di nuovi prodotti e garantisce l'efficace gestione dei principali clienti direzionali con l'ausilio dei responsabili di canale.

Infine il datore di lavoro/Responsabile di stabilimento di Gazoldo degli Ippoliti è stato nominato Procuratore responsabile di tutta la parte sicurezza sul lavoro.

Il sistema di Governance della Italia Alimentari prevede:

- un' Assemblea dei Soci, competente a deliberare, in materia ordinaria e straordinaria, nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto;
- un Consiglio di Amministrazione con i compiti di gestione aziendale previsti dalla legge e dallo statuto;
- un Collegio Sindacale, chiamato a vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione è composto da tre membri effettivi e svolge le funzioni regolate dalla legge.

L'attività di controllo contabile è stata affidata ad una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, di primaria importanza nel settore.

Il Codice Etico della Società esprime i principi etici e le regole di comportamento e di deontologia fondamentali riconosciuti come propri dalla Società e volti, tra l'altro, a prevenire i reati di cui al Decreto.

La Società ha adottato un articolato sistema di procedure, ordini di servizio, deleghe e procure che attribuisce a vari responsabili i poteri e le responsabilità per la gestione delle attività di competenza.

5. La metodologia utilizzata e il Modello della Italia Alimentari S.p.A

5.1 Funzione del Modello

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 15 di 79	

L'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a norma del D.Lgs. n. 231/2001, sebbene costituisca una facoltà e non un obbligo, è un atto di responsabilità sociale della Società nei confronti dei propri *stakeholders* (dipendenti, clienti, fornitori, Stato e istituzioni, collettività, ambiente, etc.).

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello, costituisca un valido strumento organizzativo ed etico per tutti i Destinatari e coloro che operano a vario titolo in nome e per conto della Italia Alimentari.

L'adozione del Modello esprime la volontà di Italia Alimentari di improntare la propria attività al rispetto delle leggi e dei regolamenti e ai principi di correttezza, onestà, integrità e trasparenza nella conduzione degli affari.

Al contempo, si è inteso determinare la piena consapevolezza in tutti i Destinatari del rischio per la Società di incorrere in un illecito passibile di sanzione (condotta fortemente censurata, in quanto sempre contraria agli interessi della Italia Alimentari anche quando, apparentemente, foriera di un qualunque vantaggio immediato o indiretto) e quindi di adottare comportamenti tali da prevenire il rischio di commissione di illeciti contemplati dal Decreto.

5.2 Metodologia

Le fasi per la predisposizione/aggiornamento del Modello sono state le seguenti:

- ✓ impostazione del progetto e l'individuazione del Responsabile Interno del progetto nella figura dell'Amministratore Delegato/Direttore Amministrazione Finanza e Controllo.
- ✓ Raccolta e l'analisi della documentazione rilevante sull'organizzazione e il funzionamento di Italia Alimentari, in particolare: statuto; organigramma societario; sistema dei poteri; sistema disciplinare.
- ✓ identificazione dei "soggetti-chiave" (*key officers*) responsabili dei processi decisionali e di controllo. In questa fase sono state svolte interviste strutturate con questi soggetti per raccogliere informazioni rilevanti e definire una mappa dei processi e delle attività sensibili di Italia Alimentari;
- ✓ individuazione delle attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati del D. Lgs 231/01, nonché delle attività strumentali alla commissione dei suddetti reati. In particolare la prima attività è stata quella di **Identificare i processi sensibili** attraverso l'esame preventivo della documentazione aziendale (atto costitutivo, verbali dei Consigli di Amministrazione, organigrammi, procure, etc.) ed una serie di colloqui con i soggetti preposti ai vari settori dell'operatività aziendale diretti ad una valutazione aggiornata dell'esistenza di processi sensibili e dei presidi e controlli (procedure esistenti, congruenza e coerenza delle operazioni, separazione delle funzioni, documentabilità dei controlli, etc.). Essenziale, a tal fine, è stata la ricognizione sulla passata attività della Società al fine di accertare se si fossero create situazioni a rischio e le relative cause (c.d. *as is analysis*).

In particolare le attività a rischio-reato individuate sono state distinte in due categorie:

- c.d. **attività sensibili**, che presentano diretti rischi di rilevanza penale ai fini del Decreto;
- c.d. **attività strumentali**, che presentano rischi di rilevanza penale solo quando, combinate con le attività sensibili, supportano la realizzazione del reato costituendone, quindi, la modalità di attuazione.

Risultato di tale lavoro è stata una più completa definizione delle aree a rischio e dei processi sensibili nonché dei controlli già esistenti e delle eventuali criticità.

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 16 di 79	

- ✓ Predisposizione di una mappatura (**risk assessment**): sulla base dei documenti e degli elementi a disposizione, è stata predisposta una mappatura con l'obiettivo di individuare le funzioni aziendali coinvolte nelle diverse attività sensibili e le fattispecie di reato potenzialmente configurabili nell'ambito di queste ultime.
- ✓ Predisposizione di una **gap analysis** con descrizione delle criticità riscontrate: sulla base della situazione oggetto della recente rilevazione, sono state individuate le azioni da porre in essere al fine di migliorare e adeguare il sistema di controllo interno agli scopi indicati dal Decreto.
- ✓ Predisposizione di un **action plan** che individua e indica le azioni di miglioramento dei processi e delle procedure.
- ✓ Articolazione e definizione/aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01 sulla base delle fasi precedenti e delle decisioni di indirizzo degli organi decisionali della Società.

5.3 Modello

Il presente Modello, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, è articolato in una:

- PARTE GENERALE contenente:

- una sintetica descrizione del contenuto del D.Lgs 231/01 e dei reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente;
- una presentazione di Italia Alimentari della sua attività e della sua struttura interna;
- una presentazione del Gruppo Cremonini di cui Italia Alimentari fa parte;
- una presentazione della struttura organizzativa e della Governance;
- la metodologia utilizzata per la costruzione del Modello di Italia Alimentari;
- una descrizione delle aree "sensibili", ossia quelle aree nel cui ambito è possibile la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- l'individuazione dell'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) e la definizione dei suoi compiti istituzionali;
- una breve introduzione al Codice Etico di Italia Alimentari;
- la previsione di uno specifico sistema disciplinare volto a sanzionare il mancato rispetto delle disposizioni del Modello;
- le modalità di diffusione e aggiornamento costante del Modello;

Vi sono poi

- PARTI SPECIALI dedicate ciascuna a una specifica categoria di reati che la Società ha ritenuto necessario prendere in considerazione particolare in ragione delle caratteristiche dell'attività svolta:
 - Parte Speciale n. 1 "Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione";
 - Parte Speciale n. 2 "Reati societari";
 - Parte Speciale n. 3 "Reati in tema di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro"
 - Parte Speciale n. 4 "Delitti contro l'industria ed il commercio. Delitti in materia di violazione dei diritti d'autore";
 - Parte Speciale n. 5 "Reati Ambientali";
 - Parte Speciale n. 6 "Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio";
 - Parte Speciale n. 7 "Reati di criminalità organizzata".
 - Parte Speciale n. 8 "Reati in materia informatica".

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 17 di 79	

Finalità del presente Modello è quindi quella di affermare e diffondere una cultura d'impresa improntata alla legalità e al controllo che governa tutte le fasi decisionali ed operative dell'attività sociale ed in particolare:

- responsabilizzare tutti coloro che operano, in nome e per conto di Italia Alimentari nelle aree a rischio e nell'ambito dei processi strumentali alla commissione dei reati, affinché non incorrano in condotte che possano comportare per l'azienda una delle sanzioni previste dal Decreto;
- monitorare le aree a rischio e i processi strumentali al fine di poter intervenire prontamente per contrastare il rischio di commissione dei reati;
- affermare con chiarezza che ogni forma di comportamento illecito è assolutamente condannata da Italia Alimentari, anche se posta in essere con l'intenzione di portare un vantaggio alla Società.

Gli ALLEGATI costituiscono parte integrante del Modello. Eventuali modifiche non sostanziali possono essere effettuate dai competenti organi aziendali senza approvazione specifica da parte del C.d.A..

5.4 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello si applicano a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, nonché a tutti i dipendenti e dirigenti della società e a coloro che sono muniti di poteri di rappresentanza esterna della Società (anche "**Destinatari**").

Per quanto riguarda invece, i consulenti, i fornitori e gli altri terzi coinvolti in maniera significativa nelle attività c.d. a rischio, nei confronti di costoro la Società inserisce nei diversi contratti che regolano il rapporto, specifiche clausole, le quali potranno prevedere la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni eventualmente patiti, in caso di violazione delle regole e dei valori morali a cui la Società si ispira nello svolgimento della propria attività che sono, comunque, alla base delle regole specifiche trattate nel Modello e vengono espresse nel Codice Etico.

I Soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

6. Aree di Rischio

✓ omissis

Nelle aree a rischio così individuate sono adottate procedure specifiche che stabiliscono regole di comportamento e modalità attuative delle decisioni aziendali.

Le procedure sono definite dalle funzioni aziendali coinvolte, che curano anche eventuali aggiornamenti e modifiche e sono adottate dalla Società conformandosi ai seguenti principi di controllo di tipo generale:

i) **tracciabilità**: ogni operazione relativa all'attività sensibile è adeguatamente registrata ed archiviata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile è verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali, in modo da garantire la trasparenza e la ricostruibilità delle scelte effettuate.

ii) **Segregazione dei compiti/segregation of duties**: separazione dei compiti in modo che in nessun caso un solo soggetto possa gestire in autonomia un intero processo sensibile, ma c'è chi autorizza, chi esegue e chi controlla.

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 18 di 79	

iii) **Esistenza di procedure/regole formalizzate/prassi consolidate:** esistono procedure o regole formalizzate e prassi aziendali consolidate idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili e di archiviazione della documentazione rilevante.

iv) **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma sono: *i)* coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e prevedono, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; *ii)* chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

Per quanto riguarda i *controlli specifici*, questi sono stati individuati a fronte delle singole attività a rischio e sviluppati con l'obiettivo di stabilire le regole di comportamento e le modalità operative secondo cui la Società espleta le attività definite "a rischio".

6.1 Gli altri reati

In relazione agli altri reati-presupposto previsti dal Decreto, si è ritenuto che l'attività di Italia Alimentari non presenti profili di alto rischio o tali comunque da far ritenere ragionevolmente possibile la commissione di un reato. Si tratta infatti di comportamenti obiettivamente estranei alla normale attività e pertanto la Società, alla luce dell'analisi svolta, ha ritenuto adeguata, quale misura preventiva, l'osservanza, oltre che dei principi generali qui presenti, del Codice Etico.

In ogni caso, nell'eventualità in cui si rendesse necessario procedere all'emanazione di ulteriori Parti Speciali, ad esempio in relazione a nuove fattispecie di reato attinenti all'area di attività della Società che in futuro venissero ricomprese nell'ambito di applicazione del Decreto oppure nel caso di mutamenti dell'organizzazione aziendale, è demandato al Consiglio di Amministrazione, di sua iniziativa o su impulso dell'Organismo di Vigilanza, il potere di predisporre l'integrazione del presente Modello mediante apposita delibera.

7. Organismo di Vigilanza e obblighi di informazione

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001, l'ente non risponde dei reati commessi da parte *i)* di soggetti in posizione apicale di cui all'art. 5 comma 1 lett. a) e *ii)* di soggetti ad essi sottoposti di cui all'art. 5 comma 1 lett. b), qualora dimostri:

- di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- di aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito, "OdV");
- che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

L'affidamento dei suddetti compiti all'OdV ed il corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresentano presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità prevista dal D. Lgs. n. 231/2001.

L'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello, (di seguito denominato anche Organismo di Vigilanza), deve essere interno all'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e diverso dall'organo dirigente.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei necessari requisiti di:

- **autonomia e indipendenza:** l'Organismo di Vigilanza è sprovvisto in sé di compiti operativi che possano pregiudicarne la serenità di giudizio al momento delle verifiche. L'indipendenza è

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 19 di 79	

assicurata da una serie di condizioni oggettive e soggettive. I membri dell’Organismo, in primo luogo, non sono legati da nessun vincolo di tipo parentale verso amministratori o soci di riferimento, né da interessi economici rilevanti verso la Società (es. significative partecipazioni azionarie). In secondo luogo, l’indipendenza è garantita dalla durata della carica, che è stabilita nella delibera di nomina da parte del CdA in 3 anni o con la durata in carica del CDA che l’ha nominato in modo tale da consentire un esercizio stabile e professionale della funzione.

- **professionalità nell’espletamento dei suoi compiti istituzionali:** componenti dell’OdV sono dotati di conoscenze specifiche in relazione alle tecniche utili per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto del Modello da parte dei Destinatari. E’, infatti, essenziale la conoscenza delle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, del *flow charting* di procedure e processi e della struttura e delle modalità realizzative dei reati. Questo tipo di bagaglio professionale appartiene all’OdV nel suo complesso, poiché ciascuno dei componenti ha una sua propria competenza specifica e non è possibile pretendere la coesistenza ad un livello professionalmente elevato di tutti i requisiti in capo a ciascun componente.
- **continuità d’azione:** L’efficace attuazione del Modello organizzativo è garantita altresì dalla presenza di membri dell’OdV che operano in maniera stabile e continuativa all’interno della realtà aziendale di Italia Alimentari, consentendo un costante collegamento dell’OdV con la vita della Società.

Il Consiglio di Amministrazione vigila sul costante mantenimento dei requisiti sopra descritti.

All’atto dell’accettazione della carica, i membri dell’Organismo di Vigilanza devono rilasciare una dichiarazione nella quale attestano la sussistenza dei requisiti di eleggibilità come meglio descritta nel successivo punto 5.1 e si impegnano a svolgere le loro funzioni come previsto dal Decreto e dal presente Modello.

Italia Alimentari ha istituito con delibera del 23/04/2015 un Organismo di Vigilanza a composizione collegiale, rinnovato in data 26/04/2018.

Questa composizione mista dell’Organismo è stata ritenuta idonea a garantire l’autonomia, l’indipendenza e la continuità di azione dell’organo. Inoltre, la composizione delle varie professionalità dei componenti assicurano una profonda conoscenza della realtà aziendale, specifiche competenze in ambito giuridico d’impresa e con consolidata esperienza nel campo della contrattualistica aziendale e della gestione di tutti gli aspetti societari di imprese anche di notevoli dimensioni, specifiche competenze in area qualità, sicurezza e sviluppo sostenibile, esperto in materia ambientale, con considerevole conoscenza di tutti gli aspetti organizzativi aziendali inerenti la produzione ed esperto in materia contabile con conoscenza degli aspetti civilistici/societari.

L’Organismo di Vigilanza (di seguito anche O.d.V.), nello svolgimento delle proprie funzioni, non è sottoposto al potere gerarchico e disciplinare di alcun altro organo societario e riferisce della propria attività direttamente all’organo dirigente. Il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso tenuto a vigilare sulla correttezza dell’operato dell’O.d.V. in quanto il funzionamento del Modello è sotto la responsabilità dell’organo dirigente.

Il Consiglio di amministrazione di Italia Alimentari, si impegna, con apposita delibera adottata all’inizio di ciascun esercizio, a conferire all’O.d.V. la dotazione finanziaria (budget) necessaria a quest’ultimo per espletare al meglio la propria funzione.

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 20 di 79	

Il budget e gli eventuali compensi dell’Organismo di Vigilanza non possono essere modificati se non dal Consiglio di Amministrazione.

L’Organismo di Vigilanza nomina al suo interno un Presidente con il ruolo di coordinatore e adotta un proprio Regolamento, che viene comunicato al Consiglio di Amministrazione.

7.1 Nomina, sostituzione e revoca o cessazione dell’O.d.V.

Nomina, revoca, sostituzione, cessazione dell’O.d.V. vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

La **nomina** quale componente dell’Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi sopra menzionati, nonché all’assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa, quali potenziali conflitti di interesse con il ruolo e i compiti che si andrebbero a svolgere.

In particolare, in caso di nomina, i soggetti designati devono, all’atto del conferimento dell’incarico, rilasciare una dichiarazione nella quale attestano l’assenza dei seguenti motivi di **incompatibilità**:

- conflitti di interesse, anche potenziali, con Italia Alimentari tali da pregiudicare l’indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell’Organismo di Vigilanza;
- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell’Organismo di Vigilanza ovvero all’instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell’Organismo di Vigilanza ovvero all’instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo, ovvero rapporto di pubblico impiego o di consulenza, nei tre anni precedenti alla nomina, presso enti pubblici anche clienti di Italia Alimentari;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. “patteggiamento”), in Italia o all’estero, per i delitti richiamati dal D.Lgs. 231/2001 od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, a una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nel caso in cui sopraggiunga dopo la nomina uno o più di questi motivi di ineleggibilità, il membro dell’O.d.V. decade automaticamente dalla carica.

Il mandato cessa/viene revocato, oltre che nel caso di scadenza del termine, morte o dimissioni del componente dell’OdV, anche per:

- a) **interdizione o inabilitazione**, ovvero grave infermità che renda uno dei componenti dell’Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o infermità che determini un pregiudizio/impedimento al regolare svolgimento delle attività demandate all’Organismo di Vigilanza;
- b) **grave inadempimento, una grave negligenza** nell’assolvimento dei compiti connessi con l’incarico o il mancato esercizio delle funzioni

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 21 di 79	

- c) **sentenza di condanna** per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto; sentenza di condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- d) la **mancaanza sopravvenuta dei requisiti** di autonomia ed indipendenza, di professionalità nell'espletamento dei compiti istituzionali e di continuità d'azione;
- e) **altra "giusta causa"** che non consente la prosecuzione del rapporto con il componente dell'OdV senza pregiudizio per l'efficacia del Modello. A tale proposito, per "giusta causa" potrà intendersi:
- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza presenti in sede di nomina;
 - il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
 - l' "omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), ovvero una violazione del Modello che abbia causato una sanzione a carico dell'Italia Alimentari o l'apertura di un procedimento per uno dei reati previsti dal Decreto;

Nei casi da a) ad e) il Consiglio di Amministrazione provvede alla revoca del mandato ed alla sostituzione dopo aver sentito il componente revocando e dopo aver acquisito il parere del Collegio Sindacale. I casi sopra indicati alle lettere c) e d) costituiscono altresì motivo di ineleggibilità alla carica di componente dell'OdV.

In ogni caso in cui sia necessario nominare con urgenza un nuovo membro dell'Organismo di Vigilanza in caso di dimissioni, revoca, decadenza o impedimento di un membro, provvede tempestivamente il Consiglio di Amministrazione alla sostituzione del membro cessato.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre – sentito il parere del Collegio Sindacale – la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo ad interim.

L'O.d.V., nello svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi ove necessario di personale sia interno che esterno sotto la sua diretta sorveglianza.

L'O.d.V. svolge le proprie funzioni senza alcun sindacato di altri organi aziendali, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione è il responsabile ultimo del Modello e della sua efficace attuazione.

7.2 Funzioni e poteri dell' Organo di vigilanza

All'O.d.V. sono affidati tutti i compiti necessari a garantire quanto disposto dall'art. 6 comma 1 lettera b) del Decreto, ed in particolare il compito di:

1. vigilare sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla organizzazione della Società (struttura aziendale) ed all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
2. vigilare sul mantenimento nel tempo dei requisiti di idoneità ed efficacia del Modello;
3. proporre all'organo dirigente modifiche e/o aggiornamenti del Modello, ove si riscontrassero esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni organizzative e/o normative e comunque nei casi di: i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) significative modificazioni dell'assetto interno della Italia Alimentari Spa e/o delle modalità di svolgimento delle attività; iii) rilevanti modifiche normative;

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 22 di 79	

4. vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del modello da parte dei dipendenti, collaboratori, fornitori, agenti ed outsourcer e degli altri soggetti terzi;
5. vigilare sull'attuazione delle procedure previste dal Modello;
6. effettuare verifiche generali sull'attività della Italia Alimentari ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
7. effettuare verifiche periodiche su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili;
8. monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e curare lo svolgimento della formazione obbligatoria;
9. raccogliere e archiviare le segnalazioni dei comportamenti o delle situazioni anche solo potenzialmente in contrasto con le disposizioni del Modello e delle procedure attuative dello stesso, nonché di circostanze in grado di favorire la commissione di reati o relative a reati già commessi;
10. verificare l'adeguatezza delle procedure inerenti le aree sensibili di cui al presente Modello;
11. riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale in merito all'attuazione del Modello ed in particolare sulle criticità riscontrate;
12. curare e sviluppare il costante aggiornamento del Modello formulando all'organo dirigente proposte in tale senso;
13. segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione eventuali violazioni del Modello;
14. assicurare i flussi informativi verso l'organo dirigente e il Collegio Sindacale;
15. promuovere la diffusione, la conoscenza e la comprensione del Modello;
16. accedere liberamente a tutti gli uffici e a tutta la documentazione societaria senza necessità di consenso o autorizzazione preventiva;
17. proporre annualmente al Consiglio di Amministrazione un budget che assicuri lo svolgimento in piena autonomia delle proprie funzioni;
18. prevedere nel proprio Regolamento il calendario dell'attività; la tempistica dei controlli; la verbalizzazione delle riunioni; l'archiviazione della documentazione e dei flussi informativi.

Al fine dell'assolvimento dei compiti sopra riportati, l'Organismo di vigilanza dovrà:

a) Con riferimento alla verifica dell'efficacia del Modello;

- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree e delle attività a rischio di reato;
- coordinarsi con le Risorse umane, e gli uffici competenti per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai dipendenti, ai collaboratori e agli outsourcer, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al d.lgs. 231/2001;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- predisporre ed aggiornare con continuità le informazioni rilevanti al fine di consentire una piena e consapevole adesione alle regole di condotta di Italia alimentari. A tale fine l'Organismo di Vigilanza curerà l'aggiornamento, in collaborazione con le funzioni aziendali preposte, dello spazio comune (repository) della Società contenente tutte le informazioni rilevanti in materia di Modello e di evoluzione della normativa applicabile.

b) Con riferimento alla verifica dell'osservanza del Modello;

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 23 di 79	

- effettuare periodicamente verifiche ispettive mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da Italia alimentari nell'ambito delle aree o delle attività a rischio di reato;
- coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività. A tal fine l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal personale di Italia alimentari:
 - a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati-presupposto;
 - b) sui rapporti con gli outsourcer e gli altri soggetti terzi che operano per conto della Società nell'ambito di operazioni sensibili;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'Organismo di Vigilanza;
- attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine.

c) Con riferimento all'effettuazione di proposte di aggiornamento del modello e di monitoraggio della loro realizzazione:

- sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere periodicamente una valutazione sull'adeguatezza del Modello, rispetto alle prescrizioni del Decreto e del Modello, nonché sull'operatività dello stesso;
- verificare periodicamente attuazione ed effettiva funzionalità delle soluzioni / azioni correttive proposte;
- coordinarsi con le Risorse umane per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermi restando la competenza dello stesso ufficio per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare.

Per lo svolgimento della propria attività, l'O.d.V. può avvalersi del supporto di unità organizzative e strutture interne della Società, quali, a titolo esemplificativo, l'Ufficio Compliance/Internal Audit.

7.3 Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

L'O.d.V. riferisce della propria attività:

- su base continuativa, direttamente agli Amministratori Delegati ed al Presidente;
- su base semestrale, tramite un report scritto al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale.

Il rapporto avrà ad oggetto:

- il riepilogo dell'attività svolta dall'O.d.V.;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Italia Alimentari, sia in termini di efficacia del Modello.
- suggerimenti circa le modifiche e gli aggiornamenti da apportare al Modello.

In ogni caso, l'OdV dovrà riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione in merito a qualsiasi violazione del Modello, di cui sia venuto a conoscenza per effetto di una segnalazione, ritenuta fondata o che abbia accertato durante lo svolgimento delle proprie attività.

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 24 di 79	

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'O.d.V., il quale a sua volta può chiedere in qualsiasi momento di essere sentito dai suddetti organi. Gli incontri con gli altri organi sociali sono verbalizzati e i verbali archiviati dall'O.d.V.

In ambito aziendale, devono essere comunicati all'O.d.V.:

- ✓ su base periodica, le informazioni / dati / notizie previamente identificate dall'O.d.V. e/o da quest'ultimo formalmente richieste all'interno dei protocolli ("flussi informativi");
- ✓ su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio di reato nonché il rispetto delle previsioni del d.lgs. 231/2001, che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'OdV ("segnalazioni").

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, nonché l'accertamento a posteriori delle cause che avessero reso possibile il verificarsi del reato, devono essere obbligatoriamente segnalate per iscritto all'OdV, da parte dei responsabili delle Direzioni aziendali, secondo l'area di propria competenza, tutte le informazioni generali ritenute utili a tale scopo, mantenendo la relativa documentazione disponibile per l'eventuale analisi dell'OdV stesso.

In particolare le informazioni generali potranno riguardare ad esempio:

- a. anomalie o atipicità riscontrate da parte dei responsabili delle varie funzioni aziendali;
- b. provvedimenti e/o notizie provenienti dalla Magistratura, da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati-presupposto ai sensi del d.lgs. 231/2001, avviate anche nei confronti di ignoti, comunque concernenti la Italia alimentari per i reati previsti dal decreto;
- c. le richieste di assistenza legale inoltrate dagli amministratori e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati-presupposto ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- d. notizie relative a cambiamenti organizzativi;
- e. aggiornamenti del sistema delle deleghe e delle procure;
- f. le notizie relative alla effettiva attuazione del modello organizzativo, con evidenza dei provvedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- g. le decisioni relative alle richieste, erogazioni ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- h. rapporti contrattuali intrattenuti con la Pubblica Amministrazione;
- i. le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società.

Infine, al fine di consentire il monitoraggio da parte dell'OdV delle attività di particolare rilevanza svolte nell'ambito delle Attività Sensibili, i Direttori sono qualificati come Process Owner e sono tenuti a trasmettere all'OdV le informazioni su operazioni sensibili realizzate. Tali soggetti sono stati qualificati come Process Owner nell'ambito delle attività di risk assessment condotte e formalizzate nella relativa documentazione.

I flussi dei dati e delle informazioni sono regolamentati da specifiche procedure interne

7.4 Segnalazioni

La Società ha adottato la "Procedura Segnalazioni ai sensi del D.Lgs 231/01" di Gruppo, che ha lo scopo di regolamentare le modalità di gestione delle Segnalazioni (dalla ricezione sino al procedimento di accertamento), unitamente alla costituzione di canali informativi anche informatici, idonei a garantire la

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 25 di 79	

ricezione, l'analisi ed il trattamento di Segnalazioni relative a possibili violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs 231/01, del Codice Etico e del Codice di Condotta Commerciale, assicurando riservatezza dell'identità del segnalante e dell'informazione in ogni fase relativa alla gestione della segnalazione.

La presente procedura ha la finalità, tra l'altro, di dare esecuzione al disposto di cui all'art. 6, comma 2-bis del D.Lgs. 231/2001 che recita:

«2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa».

Il Gruppo Inalca si attende che i propri dipendenti, ad ogni livello, collaborino a mantenere in azienda un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno. A tutela dell'integrità della Società, le Segnalazioni devono essere basate, in buona fede, sulla ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto, precisi e concordanti, della realizzazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 o di violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, del Codice Etico o del Codice di Condotta Commerciale, di cui sono venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Il Gruppo Inalca

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 26 di 79	

interviene per impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi o diffamatori. Pertanto l'Organismo di Vigilanza in caso di Segnalazioni in mala fede, censura simili condotte.

Le Informazioni e le Segnalazioni vanno inviate all'O.d.V. in forma scritta all'indirizzo di posta elettronica: odv@italiaalimentari.it o alla Casella vocale Italia Alimentari **tel: 800275398**

Le Segnalazioni possono avere origine da qualsiasi soggetto che a qualsiasi titolo entra in contatto con la Società, oltre a dipendenti, membri di organi sociali (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale), Società di Revisione, clienti, fornitori, consulenti, collaboratori, azionisti, partner e altri soggetti terzi.

Tutte le funzioni / posizioni organizzative del Gruppo Inalca interessate e coinvolte nella gestione delle Segnalazioni garantiscono la riservatezza circa i dati del segnalante, adottando misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni fase del processo di gestione della Segnalazione.

E' assolutamente vietato effettuare atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti nei confronti del segnalante fatto salvo il diritto degli aventi causa a tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della Segnalazione/dichiarazione.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti del segnalante può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante stesso, nonché dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Tutte le Segnalazioni, riguardanti le tematiche indicate, sono oggetto di verifica e accertamento preliminare.

Obiettivo della verifica preliminare è valutare i presupposti giuridici e di fatto della Segnalazione, nonché la competenza della stessa, per decidere se procedere oltre nell'accertamento. Successivamente, si apre la fase di accertamento preliminare, durante la quale si acquisiscono dal segnalante (ove conosciuto) i necessari elementi informativi.

In base ai risultati della verifica e dell'accertamento preliminare:

- per le Segnalazioni riguardanti violazioni di legge, del Codice Etico o del Codice di Condotta Commerciale, l'Organismo di Vigilanza o l'Ufficio Compliance, (a seconda di chi ha ricevuto la Segnalazione), valuta se effettuare ulteriori verifiche o se attivare o meno la successiva fase di audit;
- per le Segnalazioni riguardanti violazioni del Sistema di Controllo Interno, senza impatti sul Modello, l'Ufficio Compliance valuta se effettuare ulteriori verifiche o se attivare o meno la successiva fase di audit.

L'attivazione di un audit avviene su richiesta dell'Organismo di Vigilanza o dell'Ufficio Compliance, in base alla tipologia di Segnalazione.

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 27 di 79	

Le attività di auditing possono essere eseguite direttamente dall'Ufficio Internal Audit e Compliance. Nello svolgimento dell'audit, il team di lavoro fa riferimento a metodologie standard della funzione Internal Audit che garantisce la necessaria riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone interessate e dell'oggetto della Segnalazione

Eventuali piani di azione che emergessero a fronte dell'audit sono monitorati periodicamente dall'Ufficio Internal Audit e Compliance secondo metodologie standard della funzione.

7.5 Flussi informativi interni al "gruppo"

L'Organismo di Vigilanza di Inalca S.p.A (controllante) monitorerà l'attività dell'Organismo di Vigilanza di Italia Alimentari S.p.A (controllata) nel rispetto dell'autonomia di quest'ultimo, stabilendo un incontro almeno una volta l'anno.

8. Codice Etico di Italia Alimentari

I codici etici sono le linee guida delle responsabilità etico-sociali delle organizzazioni imprenditoriali e rappresentano i principi cui si vogliono ispirare i comportamenti individuali.

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.

Infatti, il Codice Etico di Italia Alimentari (**all. 3**) individua i principi comportamentali ai quali si ispira la Società ed evidenzia l'insieme dei diritti e dei doveri più importanti nello svolgimento delle responsabilità di coloro che, a qualsiasi titolo, operano all'interno della Società o con la stessa.

Tale Codice Etico, riveste una portata generale, in quanto contiene una serie di principi di deontologia aziendale, che la Società riconosce come propri, sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i dipendenti e di tutti coloro che cooperano anche dall'esterno al perseguimento dei fini aziendali.

La Società offre a tutti i lavoratori le medesime opportunità, in modo che ciascuno possa godere di un trattamento equo basato su criteri di merito, senza illegittime discriminazioni di razza, sesso, età, orientamento sessuale, handicap fisici o psichici, nazionalità, credo religioso, appartenenza politica e sindacale.

Inoltre, la Società fa propri i valori di:

- correttezza, leale e corretta competizione e trasparenza nei confronti di tutti gli operatori presenti sul mercato;
- tutela degli interessi degli azionisti di minoranza secondo quanto previsto nel codice civile e nei patti parasociali;
- rispetto della salute e sicurezza dei lavoratori al fine di evitare i rischi connessi allo svolgimento delle attività aziendali;
- rispetto di tutti i valori e principi che permeano la normativa in tema di tutela dell'ambiente. In tal senso, la Società adotta strategie e tecniche aziendali che migliorino l'impatto ambientale delle proprie attività, nel rispetto della normativa vigente;
- rispetto del ruolo svolto dalla Pubblica Amministrazione e impostazione di ogni rapporto con essa secondo i principi di correttezza, leale collaborazione e trasparenza;
- rispetto della normativa inerente la tenuta della contabilità, la formazione del bilancio e la gestione dei flussi finanziari.

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 28 di 79	

Tali valori accanto alle indicazioni sancite nel presente Modello, costituiscono principi fondamentali ai quali deve ispirarsi la Società e tutto il personale in servizio, nonché tutti gli altri soggetti che collaborano a qualsiasi titolo con la Società trovano la loro sede naturale nel Codice Etico al quale interamente si rimanda.

9. Sistema disciplinare e sanzionatorio

9.1 Principi generali

Elemento essenziale per l'efficace attuazione del Modello è quello di predisporre un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio contro la violazione delle regole di condotta delineate dal Modello stesso per prevenire i reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello (cfr. art. 6, comma secondo, lett. e, art. 7, comma quarto, lett. b).

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'effettiva commissione di un reato e, quindi, dal sorgere e dall'esito di un eventuale procedimento penale.

Peraltro, i principi di tempestività ed immediatezza rendono non soltanto non doveroso, ma altresì sconsigliabile ritardare l'irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti all'Autorità Giudiziaria.

Le sanzioni devono essere proporzionate rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità da valutarsi secondo la gravità della violazione, la tipologia del rapporto di lavoro con la Società e l'eventuale recidiva.

Le sanzioni saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni del Modello o del Codice Etico. Per violazione del Modello si intende altresì la violazione degli obblighi di comunicazione a cui sono tenuti i soggetti apicali e il personale operante nella Società qualora vengano a conoscenza di presunte violazioni del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso o di fatti che potrebbero integrare ipotesi di reato rilevanti ai fini del Decreto.

Le violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, delle procedure aziendali e dei protocolli (indicati nelle Parti Speciali del Modello), degli obblighi informativi all'OdV e degli obblighi di partecipazione e di frequenza ai corsi di formazione sono assoggettate alle sanzioni disciplinari di seguito previste, a prescindere dall'eventuale responsabilità di carattere penale, dall'esito del relativo giudizio e nel pieno rispetto della Legge 20 maggio 1970, n. 300, dei CCNL vigenti e delle procedure aziendali.

9.2 Soggetti

Sono soggetti al sistema sanzionatorio di cui al presente Modello, tutti i Destinatari del Modello stesso. I comportamenti illeciti di amministratori, dipendenti, dirigenti e sindaci, così come qualsiasi inosservanza del Modello configurano violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà (artt. 2104, 2105 e 2106 c.c.) e ledono il rapporto di fiducia instaurato con la Società.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente Capitolo tiene conto delle particolarità derivanti dallo *status* giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

L'Organismo di Vigilanza cura che venga data informazione a tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto con la Società, circa l'esistenza ed il contenuto del presente apparato sanzionatorio.

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 29 di 79	

Il sistema disciplinare viene pubblicato in luogo accessibile a tutti i dipendenti e comunque reso conoscibile a tutti i Destinatari.

9.3 Sanzioni nei confronti dei dipendenti (operai, impiegati e quadri)

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari. Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di operai, impiegati e quadri, esse rientrano tra quelle previste dal sistema disciplinare aziendale e/o dal sistema sanzionatorio previsto dal CCNL dell'Industria Alimentare nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

Il sistema disciplinare di Italia Alimentari è quindi costituito dalle norme del codice civile e dalle norme pattizie di cui al predetto CCNL.

In particolare, il sistema disciplinare descrive i comportamenti sanzionati secondo il rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi sulla base della loro gravità.

In applicazione di quanto sopra è previsto che:

- 1) incorre nel provvedimento dell' AMMONIZIONE VERBALE o SCRITTA il lavoratore che violi in modo lieve le disposizioni contenute nel Modello (Codice Etico, procedure) adottando un comportamento non conforme ai principi del Modello nelle "aree a rischio" ovvero non comunicando all'O.d.V. le Informazioni previste dal Modello;
- 2) incorre nel provvedimento della MULTA il lavoratore che incorra in recidiva delle infrazioni di cui al punto 1);
- 3) incorre nel provvedimento della MULTA NON ECCEDENTE L'IMPORTO DI 4 ORE DELLA NORMALE RETRIBUZIONE il lavoratore che violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento reiteratamente non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, ove in tali comportamenti sia ravvisabile un rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi derivanti dal Modello; violi l'obbligo di inviare le Segnalazioni obbligatorie all' O.d.V. previste dal Modello;
- 4) incorre nel provvedimento della SOSPENSIONE DALLA RETRIBUZIONE E DAL SERVIZIO PER UN MASSIMO DI GIORNI 10 il lavoratore che, violando le prescrizioni del Modello e adottando nelle aree a rischio un comportamento contrario agli interessi della Società, arreca un danno alla stessa o la espone a una situazione di pericolo in ordine a quanto stabilito dal Decreto; violi l'obbligo di comunicare all' O.d.V. la Segnalazione relativa alla commissione di uno o più reati previsti dal Decreto; commetta recidiva in una mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti;
- 5) incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO DISCIPLINARE SENZA PREAVVISO il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico di Italia Alimentari S.p.A di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento una violazione dolosa di leggi o regolamenti o di doveri d'ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Italia Alimentari S.p.A; abbia posto in essere un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato previsto dal D.Lgs. 231/01; commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sanzione della sospensione.

L'irrogazione di una sanzione disciplinare per violazione del Modello deve essere preventivamente comunicata all'Organismo di Vigilanza.

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 30 di 79	

All'Organismo di Vigilanza dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente capitolo.

9.4 Sanzioni nei confronti dei Dirigenti

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la natura eminentemente fiduciaria tra il lavoratore ed il datore di lavoro. Il comportamento del dirigente si riflette non solo all'interno delle società ma anche all'esterno ad esempio in termini di immagine rispetto al mercato.

Ciò premesso, il rispetto da parte dei dirigenti della Società di quanto previsto nel presente Modello e del Codice Etico e l'obbligo di far rispettare quanto previsto nel presente Modello e nel Codice Etico è elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale, costituendo stimolo ed esempio per tutti coloro che a loro riportano gerarchicamente.

Le suddette infrazioni verranno accertate e i conseguenti procedimenti disciplinari avviati dalla Direzione Personale, secondo quanto previsto per i dirigenti nel CCNL applicato e nelle procedure aziendali.

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, di quanto previsto dal Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso ovvero nell'ipotesi in cui il dirigente consenta di adottare, a dipendenti a lui sottoposti gerarchicamente, comportamenti non conformi al Modello e/o in violazione dello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le sanzioni più idonee in conformità alla natura del rapporto dirigenziale come risultante anche dalla normativa vigente, dal CCNL dirigenti industria alimentare e da eventuali accordi aziendali inerenti i dirigenti.

Nello specifico, i provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei 'dirigenti' - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 commi 2 e 3 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e fermo restando quanto disposto dal CCNL eventualmente applicabile, sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- censura scritta;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento per giusta causa.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello poste in essere dai dirigenti della Società, si prevede che:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nella censura scritta consistente nel richiamo all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
- in caso di violazione non grave, ma reiterata, di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel provvedimento della sospensione disciplinare;
- in caso di violazione grave, oppure non grave ma ulteriormente reiterata, di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso: in particolare, incorre nel provvedimento del *licenziamento con preavviso* il dirigente che, per omessa vigilanza, consente ad altri dipendenti a lui gerarchicamente sottoposti di adottare un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, ovvero ponga in essere un comportamento di minore gravità rispetto a quello previsto nell'ipotesi di licenziamento senza preavviso tale da consentire la prosecuzione seppure provvisoria del rapporto fatta salva comunque la facoltà della Società di convertire il periodo di preavviso nella relativa indennità sostitutiva.

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 31 di 79	

Incorre nel provvedimento del *licenziamento senza preavviso* il dirigente che adotti un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da poter determinare l'applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto e/o comunque un comportamento di maggiore gravità rispetto a quanto previsto in caso di licenziamento con preavviso tale da concretizzare una grave negazione del rapporto fiduciario e degli elementi del rapporto di lavoro e, in particolare, di quello fiduciario, così da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro che trova proprio nel rapporto fiduciario il suo presupposto fondamentale.

9.5 Sanzioni nei confronti degli outsourcer, dei fornitori e di altri soggetti terzi (agenti, collaboratori esterni)

Condizione necessaria per concludere validamente contratti di ogni tipologia, è l'assunzione dell'obbligo da parte del contraente di rispettare il codice etico e l'esistenza del Modello e delle previsioni del Decreto e i protocolli applicabili della Società. Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal Decreto, determinerà la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni all'Italia Alimentari, come, a puro titolo di esempio, nel caso di applicazione, anche in via cautelare delle sanzioni previste dal Decreto a carico della Società.

L'Organismo di Vigilanza verifica che nella modulistica contrattuale siano inserite le clausole di cui al presente punto.

9.6 Sanzioni nei confronti degli Amministratori

In caso di violazioni da parte di uno degli Amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente per iscritto l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione valuterà la situazione e adotterà i provvedimenti opportuni nel rispetto della normativa vigente, ivi compresa la facoltà di convocare l'Assemblea dei Soci per le decisioni di competenza.

Nei casi più gravi, potrà proporre la revoca dalla carica.

A titolo esemplificativo, costituiscono violazioni degli Amministratori:

- la commissione (anche tentata) di un illecito per cui è applicabile una delle sanzioni previste dal Decreto;
- la mancata vigilanza sui sottoposti;
- l'omessa segnalazione di irregolarità commesse dai Destinatari del Modello.

9.7 Sanzioni nei confronti dei Sindaci

In caso di violazioni da parte di un membro (effettivo e/o supplente) del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 32 di 79	

Il Consiglio di Amministrazione valuterà la situazione e adotterà i provvedimenti opportuni nel rispetto della normativa vigente, ivi compresa la facoltà di convocare l'Assemblea dei Soci per le decisioni di competenza.

Nei casi più gravi, potrà proporre la revoca dalla carica.

9.8 Sanzioni nei confronti dei componenti dell'O.d.v.

Qualora l'Organo Dirigente fosse informato in merito a violazioni del Modello da parte di uno o più membri dell'OdV, il detto Organo Dirigente provvederà in collaborazione con il Collegio Sindacale ad assumere le iniziative ritenute più idonee coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

In particolare, qualora la violazione sia commessa da un componente dell'OdV che sia anche un dipendente o dirigente della Società si applicheranno le sanzioni di cui ai paragrafi precedenti.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale terranno sempre informato l'OdV.

10. Diffusione e aggiornamento del Modello

10.1 Formazione ed informazione al personale di Italia Alimentari

Italia Alimentari, consapevole dell'importanza degli aspetti formativi e informativi, opererà al fine di garantire la conoscenza da parte del personale sia del contenuto del Decreto e degli obblighi derivanti dal medesimo, sia del Modello (per estratto). Ai fini dell'attuazione del Modello, la formazione, le attività di sensibilizzazione e quelle di informazione nei confronti del personale sono gestite dalla competente funzione aziendale in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza e con i responsabili delle altre funzioni aziendali coinvolte nell'applicazione del Modello. L'attività di formazione, sensibilizzazione e di informazione riguarda tutto il personale, compreso quello apicale, e dovrà essere prevista e realizzata sia all'atto dell'assunzione o dell'inizio del rapporto, sia in occasione di mutamenti di funzione della persona, ovvero di modifiche del Modello o delle ulteriori circostanze di fatto o di diritto che ne determinino la necessità al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste dal Decreto.

In particolare, a seguito dell'approvazione del presente documento è prevista:

- una comunicazione iniziale a tutto il personale in forze, circa l'adozione del Modello da parte di Italia Alimentari.
- Successivamente, la consegna ai nuovi assunti di un "kit" informativo, contenente (oltre al materiale indicato da ulteriori policy o procedure aziendali, in materia di privacy e sicurezza delle informazioni, igiene e sicurezza sul lavoro, ecc.), il CCNL, il testo del Decreto riassunto in un

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 33 di 79	

opuscolo informativo ai sensi del Decreto e il Codice di Condotta Commerciale quando di competenza, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

- La sottoscrizione da parte dei dipendenti di Italia alimentari di un apposito modulo per presa di conoscenza ed accettazione.
- Una specifica attività di formazione da organizzarsi periodicamente in corsi d'aula (con soluzioni che garantiscano il riscontro dell'avvenuta formazione).

Le azioni di comunicazione e formazione dovranno riguardare, in particolare, le procedure, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell'operare quotidiano, oltre ai contenuti del Codice Etico della Società. Tutte le azioni di comunicazione e formazione traggono la loro origine dalla volontà del Consiglio di Amministrazione, che chiede la massima partecipazione e attenzione ai destinatari di tali azioni. Al fine di garantire l'effettiva diffusione del Modello e l'informazione del personale di Italia alimentari con riferimento ai contenuti del Decreto ed agli obblighi derivanti dall'attuazione del medesimo, dovrà essere predisposta una specifica area in Simpledo e dedicata all'argomento e aggiornata a cura dell'Organismo di Vigilanza (nella quale siano presenti e disponibili, oltre i documenti che compongono il kit informativo precedentemente descritto, anche la modulistica e gli strumenti per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza ed ogni altra documentazione eventualmente rilevante).

10.2 Verifiche sull'efficacia del Modello

Ai fini dell'espletamento del compito istituzionale di verifica circa l'efficacia del Modello, l'O.d.V. potrà porre in essere:

- verifiche sugli atti: periodicamente si procederà ad una verifica delle principali operazioni compiute da Italia Alimentari S.p.A in aree di attività a rischio;
- verifiche delle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall' O.d.V.

Inoltre, sarà intrapresa un'analisi di tutte le Segnalazioni e Informazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall' O.d.V. e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza dei Destinatari rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con eventuali interviste a campione.

All'esito della verifica, sarà redatto un rapporto scritto da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione (in concomitanza con i report previsti predisposti dall' O.d.V.) che evidenzierà eventuali carenze e suggerisca le azioni da intraprendere.

La verifica sarà effettuata secondo modalità che verranno determinate dall' O.d.V. anche, se del caso, avvalendosi di professionalità esterne (in questo caso, previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione).

10.3 Aggiornamento del Modello

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 34 di 79	

Il Consiglio di Amministrazione di Italia alimentari delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- a. violazioni delle prescrizioni del Modello;
- b. modificazioni dell'assetto interno della Società
- c. modifiche normative ed evoluzioni dottrinali e giurisprudenziali sui temi giuridici rilevanti ai sensi del Decreto;
- d. risultanze dei controlli dell'Organismo di Vigilanza.

Una volta approvate dal Consiglio di Amministrazione, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale vigilerà affinché le stesse modifiche siano sollecitamente rese operative da parte della società e curerà la corretta comunicazione dei relativi contenuti all'interno e all'esterno della struttura aziendale. L'Organismo di Vigilanza provvederà, altresì, mediante apposita relazione, ad informare il Consiglio di Amministrazione circa l'esito dell'attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento e/o adeguamento del Modello.

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della Società la delibera di aggiornamento e/o di adeguamento del Modello dovuti ai seguenti fattori:

- a. intervento di modifiche normative o di evoluzioni giurisprudenziali e dottrinali in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- b. identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività;
- c. formulazione di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia a norma dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;
- d. commissione dei reati richiamati dal Decreto da parte dei Destinatari o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- e. riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo. Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza almeno triennale da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

PARTE SPECIALE

L'analisi svolta nel corso dell'adeguamento al Decreto, ha permesso di individuare quei processi che hanno, per la loro natura, un impatto trasversale rispetto alle molte attività svolte dalla società. La violazione delle regole e dei presidi posti alla base di questi processi, infatti, potrebbe astrattamente creare i presupposti e le condizioni affinché uno o più soggetti pongano in essere una delle fattispecie di reato indicate all'interno del D.Lgs 231/01.

I suddetti processi/attività strumentali vengono indicati di seguito:

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 35 di 79	

Attività strumentali:

1. *Gestione risorse finanziarie.*
2. *Gestione vendite e distribuzione (fatturazione attiva e del credito).*
3. *Gestione approvvigionamento beni e servizi (compresi appalti).*
4. *Gestione incarichi di consulenza e prestazioni esterne.*
5. *Gestione agenti e procacciatori di affari.*
6. *Gestione rapporti infragruppo.*
7. *Gestione donazioni, omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza.*
8. *Selezione, assunzione e gestione del personale, nonché processo premiante*

PARTE SPECIALE “1”

REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (articoli 24 e 25 del D.Lgs 231/01)

1.1. TIPOLOGIA DEI REATI

I reati nei confronti della Pubblica Amministrazione attualmente previsti dal Decreto sono:

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Truffa (in danno dello Stato o di un altro ente pubblico) (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.)

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare”.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 36 di 79	

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.) *“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un’altra circostanza aggravante”.*

Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualifica di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’art. 318, ridotta di un terzo. Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 319”.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici. Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 37 di 79	

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

“Le disposizioni dell’articolo 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all’articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322- bis c.p.)

“Le disposizioni degli articoli ... da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli ... 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

Si rinvia all’ allegato n. 1 **(AlI.1)** del presente Modello.

✓ omissis

1.2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il sistema dei controlli riferibile alle attività sensibili individuate, prevede:

- principi generali di controllo applicati a tutte le attività sensibili;
- protocolli specifici relativi alle singole attività sensibili.

I Principi generali di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **Segregazione delle attività;**
- **Esistenza di procedure/regole formalizzate/prassi consolidate;**
- **Poteri autorizzativi e di firma;**
- **Tracciabilità/Archiviazione.**

Obiettivo della Parte Speciale 1 è l’adozione, da parte dei Destinatari del Modello, di comportamenti generali e specifici conformi ai principi che Italia Alimentari ha previsto nelle aree a rischio e idonei a prevenire la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto.

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 38 di 79	

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari del Modello dei seguenti comportamenti da tenere, in via generale, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano l'attività di Italia Alimentari , con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti di qualsiasi natura con la Pubblica Amministrazione;
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso divieto per i Destinatari di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

In particolare, è fatto espresso divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro o altra utilità, direttamente o indirettamente, a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale di Italia Alimentari (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore); in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo (utilità o vantaggi di altra natura) a funzionari pubblici italiani ed esteri o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- accordare, direttamente o indirettamente, altri vantaggi di qualsiasi natura (come, a puro titolo di esempio, promesse di assunzioni o consulenze dirette o di prossimi congiunti) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, finalizzate comunque ad ottenere illeciti vantaggi;
- riconoscere compensi in favore di consulenti e collaboratori esterni, in particolare in rapporti con enti pubblici, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o che, addirittura, non corrispondano ad alcuna prestazione;
- riconoscere compensi in favore di fornitori di beni e servizi e consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire finanziamenti, contributi o erogazioni di varia natura;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli per cui sono stati erogati.

E' inoltre previsto che eventuali partners commerciali e consulenti esterni di Italia Alimentari S.p.A coinvolti nelle aree a rischio della presente Parte Speciale 1 debbano sottoscrivere, in sede di contratto, una dichiarazione nella quale affermino: i) di conoscere il contenuto del D.Lgs 231/01, del Codice Etico e dei principi del Modello di Italia Alimentari S.p.A. e di impegnarsi ad osservarne il contenuto; ii) di segnalare tempestivamente all'O.d.V. di Italia Alimentari eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico della Società o di comportamenti comunque contrari a quanto previsto dal D.Lgs 231/01 dei quali siano venuti a conoscenza nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 39 di 79	

1.3. PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO:

- ✓ omissis

1.4. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza ha il potere di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute e comunque effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati nei confronti della Pubblica amministrazione, al fine di verificare se le suddette attività vengano svolte secondo le regole del Modello ed alle procedure interne in essere.

In particolare l'Organismo di Vigilanza deve:

- monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione delle procedure interne e dei principi di comportamento atti alla prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione;
- esaminare le eventuali segnalazioni e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- risolvere i dubbi interpretativi sul Modello e sui principi di comportamento previsti dalla presente Parte Speciale eventualmente posti dai Destinatari;
- verificare il sistema di poteri, con riferimento alla spendita del nome della società nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Per il corretto espletamento dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza ha accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e può convocare per chiarimenti e/o approfondimenti tutti soggetti preposti alle varie attività che riterrà opportuni.

In particolare, ciascun responsabile delle attività sensibili indicate nel Modello, ovvero persona da questi designata, deve compilare apposito *report* relativo all'attività svolta da inviare all'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate (comunque almeno una volta all'anno). Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di Vigilanza della Società di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello di Organizzazione e Gestione. La definizione di tali flussi comporta l'individuazione di una periodicità di trasmissione (salva urgenza) e di un contenuto minimo utile per le valutazioni di competenza dell'OdV.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente all'Amministratore Delegato, al Presidente o a un altro membro del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire all'intero Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale per l'adozione degli opportuni adempimenti del caso, ivi compresa la convocazione dell'Assemblea dei Soci per i provvedimenti di competenza

PARTE SPECIALE "2"

I REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto)

2.1. TIPOLOGIA DEI REATI

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 40 di 79	

I reati societari attualmente previsti nel Decreto sono:

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 41 di 79	

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Illegale ripartizione degli utili e degli riserve (art. 2627 c.c.)

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino a un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato”.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione a sei mesi a tre anni”.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

Omessa comunicazione del conflitto d’interesse (art. 2629-bis c.c.)

“L’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoletto degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 42 di 79	

modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cc)

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. 2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. 3. Si procede a querela della persona offesa.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 43 di 79	

di uno dei soggetti indicati al primo comma. 3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o da' denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. 4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. 6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

2.2 AREE DI RISCHIO

✓ omissis

2.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Obiettivo della Parte Speciale 2 è quello di indicare i comportamenti che Italia Alimentari S.p.A intende porre in essere onde evitare di incorrere nei reati societari previsti dal Decreto.

La presente Parte Speciale prevede l'espreso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 ter del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

La presente Parte Speciale prevede l'espreso obbligo a carico dei Destinatari:

- di tenere un comportamento corretto, tempestivo, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi (per quanto in loro diritto) un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica di Italia Alimentari S.p.A;
- di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione del bilancio o delle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Italia Alimentari;
- b) omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- c) alterare i dati di bilancio e delle altre comunicazioni sociali;

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 44 di 79	

d) porre in essere operazioni finalizzate alla creazione di disponibilità extracontabili (ad es. fatture per operazioni inesistenti);

e) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo da parte del Collegio Sindacale e della società di revisione.

Per quanto riguarda invece la gestione societaria, è fatto divieto di:

- restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni, scissioni in violazione delle disposizioni poste a tutela dei creditori;
- procedere a aumenti o riduzioni fittizie di capitale;
- influenzare illecitamente l'assemblea per procurarsi indebiti vantaggi;
- omettere di comunicare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale le informazioni relative a cariche assunte in altre società o la cessazione o la modifica delle stesse, tali da poter far insorgere un conflitto di interessi con Italia Alimentari.

2.4 PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

- ✓ omissis

2.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti specifici dell'O.d.V. concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati societari sono i seguenti:

- monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione delle procedure e dei principi di comportamento previsti per la prevenzione dei reati societari, anche attraverso verifiche periodiche;
- curare l'attività di formazione periodica sui reati societari dei soggetti coinvolti nelle attività sensibili della presente Parte Speciale "2";
- esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo (Collegio Sindacale) o da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla presente Parte Speciale "2";
- curare l'attività di formazione.

Nell'espletamento dei suddetti compiti, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione relativa ai processi sensibili della Parte Speciale "2".

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente all' Amministratore Delegato o al Presidente o a un altro membro del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire all'intero Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale per l'adozione degli opportuni adempimenti del caso, ivi compresa la convocazione dell'Assemblea dei Soci per i provvedimenti di competenze.

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 45 di 79	

PARTE SPECIALE “3”

REATI IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

(art. 25-septies del Decreto. Modello ex Art. 30 D.Lgs 81/08)

3.1. TIPOLOGIA DEI REATI

La presente parte speciale ha ad oggetto il sistema di prevenzione rispetto ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro previsti dall’art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001.

Tale articolo, dapprima introdotto nel testo del decreto dalla L. n. 123/07 è stato successivamente modificato dall’art. 300 del D.Lgs. 81/08 (T.U. sicurezza).

I reati previsti dall’art. 25-septies del Decreto in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro sono pertanto:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e’ commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) *soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;*
- 2) *soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

Lesioni personali colpose (art. 590 III° comma c.p.)

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e’ commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 46 di 79	

psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

3.2. AREE DI RISCHIO

✓ omissis

3.3. IL SISTEMA DELLA SICUREZZA IN ITALIA ALIMENTARI

Italia Alimentari S.p.A ha da sempre posto particolare attenzione alla sicurezza alimentare, all'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. La gestione delle attività inerenti la Prevenzione e la Protezione degli infortuni e delle malattie professionali per la tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro è stata disposta in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.

La Società si è attivata nel tempo per essere allineata con quanto richiesto dalla normativa vigente implementando sistemi di controllo che garantiscono il soddisfacimento dei requisiti di sicurezza alimentare, di gestione ottimale della sicurezza e della salute dei lavoratori.

L'analisi dei processi aziendali svolta nel corso dei lavori di predisposizione del presente Modello ha consentito di valutare l'efficacia dei presidi adottati dalla Società a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, mentre l'analisi delle attività e delle lavorazioni nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-septies del Decreto è contenuta nei Documenti di Valutazione dei Rischi, ai quali si rinvia per l'individuazione dei rischi lavorativi e delle conseguenti misure di prevenzione e protezione.

Lo sforzo, che vede impegnata tutta l'azienda, è indirizzato a che:

- vengano adeguatamente sorvegliate, gestite e documentate le attività, obbligatorie e volontarie relative alla sicurezza sul lavoro;
- venga garantito il massimo di sicurezza alimentare;
- venga sorvegliata e gestita la sicurezza e la prevenzione sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli stabilimenti produttivi della società.

Organizzazione

La Società, da circa due anni, per le tematiche in materia di SSL si avvale di un RSPP interno al posto della precedente società esterna Remark S.r.l. che si occupava dei servizi in essere. Questa nuova figura dipende dal Datore di Lavoro (unico per i tre stabilimenti di Busseto, Gazzoldo degli Ippoliti e Postalesio) della Società, e si occupa di tutta la parte della sicurezza e dell'ambiente dal punto di vista documentale e operativo. Il Datore di Lavoro, a sua volta ha nominato tre Direttori di stabilimento con deleghe sulla sicurezza, e ha quindi affidato loro il compito della Gestione del Servizio Prevenzione Protezione con il supporto dell' RSPP interno.

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 47 di 79	

L'RSPP è stato nominato sulla base della documentazione attestante il possesso delle competenze previste dalla legge ed i corsi di formazione frequentati, come anche gli Incaricati alle emergenze (squadre antincendio e primo soccorso) devono frequentare corsi di formazione specifici.

Sono nominati due medici competenti, uno responsabile dei due stabilimenti di Busseto e di Gazoldo degli Ippoliti, l'altro responsabile dello stabilimento di Postalesio.

La struttura dell'organizzazione salute e sicurezza è completata dalla presenza dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, il cui verbale di elezione, firmato per accettazione è archiviato in azienda.

La Società si è attivata per garantire il miglior adempimento di tutti gli obblighi relativi al rispetto degli standard strutturali e tecnici per l'igiene e la sicurezza dei luoghi di lavoro e di natura organizzativa (quali, a titolo esemplificativo, emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche della sicurezza), nonché alle verifiche periodiche sull'applicazione e l'efficacia delle misure adottate.

Valutazione dei rischi e presenza DVR

La valutazione dei rischi è uno strumento finalizzato alla programmazione delle misure di protezione e prevenzione, quindi, alla più generale organizzazione della prevenzione aziendale volta a salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

I Documenti di Valutazione dei Rischi (uno per stabilimento) sono stati redatti coinvolgendo tutta l'azienda attraverso l'analisi delle diverse mansioni e l'individuazione dei rischi e delle conseguenti misure di prevenzione e costituiscono la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle relative misure di prevenzione e di protezione individuate e programmate ai sensi del D.Lgs. 81/2008, artt. 15, 18, comma 1, lett. a), 28, riferito ai luoghi di lavoro dell'Azienda.

La valutazione dei Rischi è stata impostata sulla base di un confronto puntuale con le disposizioni specifiche contenute in DLgs. 81/2008, nonché in tutte le normative da essi richiamate.

I documenti sono utilizzati come guida da tutti i soggetti facenti parte del sistema organizzativo della sicurezza per applicare al meglio tutte le misure da adottare durante le varie lavorazioni in relazioni ai fattori di rischio presenti.

Tutti saranno tenuti secondo le proprie responsabilità alla piena osservanza ed applicazione delle misure di sicurezza.

I DVR, elaborati nel rispetto della normativa di riferimento, sono stati predisposti con l'obiettivo di:

- Individuare i rischi presenti nelle attività svolte che possono determinare danni per la salute e la sicurezza
- Individuare le misure di prevenzione e protezione necessarie per eliminare o per ridurre al minimo i rischi lavorativi ed implementare i sistemi di controllo delle stesse;
- Indicare i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- Elaborare le procedure di sicurezza;
- Fornire ai lavoratori informazione, formazione e addestramento sui rischi presenti, misure di prevenzione, gestione dell'emergenza, pericolosità degli agenti chimici, fisici e biologici.
- Programmare l'attuazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

I DVR contengono:

- a) la relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 48 di 79	

- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati;
- c) Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) L'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri
- e) L'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Politica di sicurezza

La Società ritiene che si debba esercitare l'attività imprenditoriale in modo da soddisfare gli obiettivi economici cercando di migliorare costantemente le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.

La politica aziendale per l'ambiente e la sicurezza sul lavoro ha i seguenti obiettivi :

1. garantire il rispetto dei requisiti legali applicabili e di tutti gli altri requisiti stabiliti internamente all'Azienda, correlati ai propri rischi.
2. prevenire costantemente gli infortuni e le malattie professionali, nonché migliorare costantemente le condizioni generali di salute e sicurezza sul lavoro
 aumentare la consapevolezza e la sensibilità per l'ambiente e la salute e la sicurezza sul lavoro all'interno dell'azienda favorendo una corretta formazione/informazione, e predisponendo la partecipazione del personale a corsi specificatamente organizzati, nonché sottolineando l'importanza del contributo di ciascuno.

I principali strumenti per il raggiungimento degli obiettivi sopradescritti sono:

1. l'adempimento/adeguamento a tutte le esistenti leggi, i regolamenti e le norme relative alla salute e sicurezza sul lavoro;
2. la prevenzione di infortuni e malattie professionali attraverso un'attenta valutazione dei rischi e la verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione in essa contenute, nonché l'analisi degli infortuni e incidenti verificatisi;
3. la gestione di tutte le emergenze ed incidenti che possono verificarsi, al fine di ridurre al minimo gli effetti ambientali e di sicurezza che ne possono derivare ed al fine di minimizzare la probabilità che eventuali incidenti possano verificarsi nuovamente, determinando infortuni sul lavoro;
4. la sensibilizzazione e formazione del proprio personale per favorire la diffusione dei principi del rispetto ambientale e delle norme di sicurezza, in modo che sia partecipe ed artefice del miglioramento continuo;
5. l'organizzazione di un sistema di controllo per monitorare l'effettiva applicazione di quanto sopra.

Cantieri temporanei

La Società non effettua attività in cantieri temporanei e mobili, per cui non/è soggetta alle disposizioni del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m. e i..

Formazione e informazione dei lavoratori

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 49 di 79	

La Società ha adottato la procedura : Formazione, informazione e addestramento P-05-03-I-01-00 che regola le attività di formazione, informazione e addestramento del personale dell’Azienda, al fine di garantirne la competenza tecnica e la sensibilizzazione sugli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro, unitamente all’aspetto di sicurezza igienico-sanitaria, in accordo con quanto prescritto dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti e dalle norme applicabili.

Gestione emergenze

Il Datore di lavoro, per quanto riguarda la gestione delle emergenze, organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza, inoltre designa gli Addetti interni, che vengono debitamente formati.

Presso Italia Alimentari sono svolte attività soggette al controllo di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/11 pertanto, indipendentemente dal numero di addetti, l’azienda ha elaborato il Piano di Emergenza, ai sensi dell’art.5 comma 2, del DM10/03/98, corredato della pianta di esodo, del registro di prevenzione incendi, ai sensi dell’art 4. del DM 10 marzo 1998, e di quanto indicato in allegato II , punto 2.11 del medesimo decreto ministeriale.

Inoltre Italia Alimentari svolge annualmente la prova di evacuazione che viene registrata nell’apposito registro suddetto.

Riunioni periodiche

Risultano convocate, da parte dell’RSPP riunioni annuali in materia di salute e sicurezza; alla fine di ogni incontro viene redatto un verbale, firmato da tutti partecipanti ed archiviato presso il Servizio di Prevenzione e Protezione.

Gestione asset

L’Ufficio Tecnico della Società pianifica periodicamente dei monitoraggi delle attrezzature (verifiche periodiche di adeguatezza e integrità e conformità ai requisiti normativi) con l’ausilio di aziende specializzate esterne che rilasciano certificati dell’avvenuta manutenzione.

Misura e monitoraggio infortuni

il monitoraggio degli infortuni è curato dall’RSPP mediante la rilevazione, registrazione ed analisi statistica degli infortuni e dei mancati infortuni sia con riferimento ai dipendenti interni sia con riferimento a quelli delle imprese esterne. La società ha redatto la procedura “ Gestione primo soccorso, near misses ed infortuni P-01-00-I-00-00” che illustra come Italia Alimentari Spa gestisca il primo soccorso aziendale così come previsto dal D.M. 388 del 15/07/03. Viene inoltre definita la gestione degli infortuni e near misses, dalla registrazione alla conseguente elaborazione delle statistiche e degli indici infortunistici.

Sorveglianza Sanitaria

per quanto riguarda la Sorveglianza Sanitaria, Italia Alimentari ha formalmente nominato i Medici Competenti delle diverse unità produttive. Sono previste visite a cadenza prefissata per tutti i lavoratori.

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 50 di 79	

Riesame della Direzione

le attività di Riesame sono disciplinate prevedendo la comunicazione di diversi elementi informativi (quali risultanze dei controlli, segnalazioni da parte dei lavoratori, indicazioni tratte da situazioni di emergenza o incidenti pregressi, ecc.) e l'esame degli stessi al fine di valutare l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia.

L'O.d.V. propone al Consiglio di Amministrazione il riesame e la modifica delle predette misure quando siano scoperte significative violazioni delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro o in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Sono previste riunioni periodiche, a cadenza annuale (o ad evento es: infortunio), tra O.d.V e direttore operativo per: i) la verifica sull'attuazione del modello; ii) il mantenimento degli standard previsti dalla normativa vigente e dalle procedure interne; iii) la verifica sull'idoneità di tutte le misure adottate.

Lavori in appalto:

Italia Alimentari, in adempimento a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs 81/08 e dall'art. 29 della L. 276/03, ha adottato la Procedura della Capogruppo Inalca S.p.A. "P-16-00-00-00-00 Gestione aziende esterne- Scambio Informazioni" che ha lo scopo di monitorare le attività delle aziende esterne che, a vario titolo, sono presenti all'interno dei vari stabilimenti del Gruppo INALCA e di valutarne i requisiti tecnico-professionali e di regolarità contributiva così come prescritto dall'art. 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i., considerando anche principi legati alla Responsabilità Sociale di Impresa.

Flussi informativi verso l'O.d.V.

All'O.d.V. devono essere trasmessi periodicamente dei flussi, in particolare per l'area salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è la figura dell'RSPP che trasmette:

- (trimestralmente) una relazione sullo stato del sistema salute e sicurezza degli stabilimenti Italia Alimentari. Tale relazione prevede un riepilogo delle ispezioni ufficiali degli organi di controllo, un riepilogo degli infortuni sul lavoro che sono avvenuti nel trimestre, un riepilogo del controllo sulla documentazione "Appalti" a seguito della procedura aziendale "P-16-00-00-00-00 Gestione aziende esterne- Scambio Informazioni" che ha come obiettivo la verifica dei terzisti in appalto presenti all'interno dei vari stabilimenti e una nota specifica sull'attività svolta di informazione e formazione, contenente anche eventuali criticità riscontrate;

Annualmente è richiesta al Medico Competente una relazione annuale sulle attività di sorveglianza sanitaria.

Sistema disciplinare

In caso di violazione dei principi e delle procedure previste a tutela della sicurezza e dell'igiene dei luoghi di lavoro, sono applicate, commisurate alla gravità della violazione, le sanzioni previste nel presente Modello, fermo restando le disposizioni previste dal CCNL.

L'applicazione delle suddette sanzioni è indipendente dall'eventuale apertura e svolgimento di un procedimento penale.

3.4. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 51 di 79	

I compiti dell'Organismo di Vigilanza concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello con riferimento ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sono i seguenti:

- istituzione di un flusso informativo periodico con RSPP nominato dal Datore di Lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08, il quale riferisce all'OdV in relazione all'attività svolta per l'attuazione delle misure di prevenzione a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- verifica del costante aggiornamento del *documento di valutazione dei rischi* ai sensi del D.lgs. 81/08;
- coordinamento con l'O.d.V. della controllante Inalca S.p.A affinché sia assicurata una omogenea ed efficace politica della sicurezza per tutto il "gruppo".
- istituzione di un flusso informativo periodico con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in merito all'attuazione delle misure di prevenzione;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dai soggetti delegati o da qualsiasi dipendente e dal Medico Competente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

Al fine di svolgere efficacemente i propri compiti l'OdV ha libero accesso al *documento di valutazione dei rischi*, fermo l'obbligo di segretezza di quanto dovesse venire a conoscenza in relazione ai processi lavorativi in essi decritti. Inoltre, può convocare in ogni momento il Datore di Lavoro o i suoi eventuali delegati, nonché il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Una copia del verbale della riunione periodica di cui all'art. 35, D.lgs. 81/08 viene trasmessa all'OdV.

PARTE SPECIALE "4"

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-bis.1 e 25 bis D.Lgs 231/01) e DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25 novies D.Lgs 231/01)

4.1. TIPOLOGIA DEI REATI

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie dei delitti contro l'industria ed il commercio e dei delitti in materia di diritto d'autore incluse all'interno del D.Lgs 231/01 agli artt. 25-novies, 25-bis.1 e 25 bis.

Art. 25 bis 1- si tratta delle seguenti fattispecie di reato:

Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)

"Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103 a € 1.032".

La fattispecie di reato punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. La fattispecie tutela il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta dai soggetti privati. Per "violenza sulle cose" si fa riferimento alla nozione contenuta nell'art. 392, secondo comma, c. p. secondo cui "agli effetti della legge penale, si ha violenza

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 52 di 79	

sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione”. Pertanto, si deve far riferimento a qualsiasi atto di modifica dello stato fisico delle cose, con o senza danneggiamento delle stesse. In particolare, la cosa viene danneggiata quando è distrutta, dispersa o deteriorata; è trasformata quando è materialmente modificata anche se in senso migliorativo; ne è mutata la destinazione quando vi è un mutamento di destinazione soggettiva nei confronti di chi ne aveva la disponibilità o l'utilizzabilità. Per “mezzi fraudolenti” devono intendersi quei mezzi idonei a trarre in inganno, quali artifici, raggiri, simulazioni, menzogne. Pertanto, la frequente realizzabilità del fatto tipico in funzione di atto di concorrenza ha indotto parte della dottrina a identificare i mezzi fraudolenti con i fatti descritti dall'art. 2598 c.c. e, dunque, per esempio nell'uso di altri marchi registrati, nella diffusione di notizie false e tendenziose, e in generale nella pubblicità menzognera e nella concorrenza parassitaria, vale a dire imitazione delle iniziative del concorrente in modo da ingenerare confusione. La fattispecie delittuosa può rilevare anche in materia di concorrenza sleale, allorché il turbamento dell'altrui attività economica derivi da comportamenti posti in essere con inganno e illeciti artifici al fine di danneggiare l'attività stessa e sempre che l'uso dei mezzi fraudolenti non sia diretto ad assicurare un utile economico. La condotta deve essere orientata all'impedimento o al turbamento dell'industria o del commercio. Per “impedimento” si intende il non lasciar svolgere l'attività, sia ostacolandone l'inizio, sia paralizzandone il funzionamento ove sia già in corso. Per “turbamento” si intende un'alterazione del regolare svolgimento dell'attività che può intervenire nel momento genetico o in fase funzionale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

“Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero di uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103”.

La fattispecie di reato punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. La frode in commercio presuppone l'esistenza di un contratto: avendo, infatti, la legge fatto riferimento all'acquirente e non al compratore, può trattarsi di un qualsiasi contratto che produce l'obbligo di consegna di una cosa mobile (es. contratto estimatorio, di somministrazione, di permuta) e non solo la compravendita, la quale resta comunque la forma negoziale nel cui ambito più frequentemente si inserisce l'illecito. Tuttavia, la norma in esame, pur operando in un rapporto prettamente bilaterale, non fa riferimento agli interessi patrimoniali delle parti ma piuttosto alla buona fede negli scambi commerciali, a tutela sia del pubblico dei consumatori che dei produttori e commercianti. Nel singolo atto di scambio disonesto si tutela l'interesse di tutta la comunità a che sia osservato un costume di onestà, lealtà e correttezza nello svolgimento del commercio. Il delitto si consuma con la consegna della cosa, cioè la ricezione della cosa da parte dell'acquirente. La consegna si verifica non solo quando l'acquirente riceve materialmente la merce ma anche venga accettato un documento equipollente (lettera di vettura, polizza di carico, ecc.). La cosa consegnata deve essere diversa rispetto a quella dichiarata o pattuita: questa diversità va individuata appunto in relazione al contenuto della dichiarazione ovvero della pattuizione. La diversità “per origine” riguarda il luogo geografico di produzione di cose che ricevono un particolare apprezzamento da parte dei consumatori proprio per essere prodotte in una determinata zona o regione. La diversità per “provenienza” concerne essenzialmente due ipotesi; la prima consiste nel contraddistinguere, con un'indicazione originaria, un prodotto diverso da quello originario mentre la seconda ipotesi consiste nell'utilizzare, nella confezione di un prodotto, l'attività di un'azienda diversa da quella che lo contraddistingue. La diversità “per qualità” si ha quando si consegnano una cosa dello stesso genere o della stessa specie di quella dichiarata o pattuita, ma inferiore per prezzo o utilizzabilità a causa di una differente composizione o di una variazione di gusto. La

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 53 di 79	

diversità “per quantità” riguarda il peso, la misura o anche il numero. Il capoverso dell’art. 515 c.p. prevede altresì una circostanza aggravante speciale, che concerne la frode di oggetti preziosi, intendendosi per tali tutte le cose che per la loro rarità, per pregio artistico, storico, per antichità hanno un valore venale superiore rispetto all’ordinario. Per effetto della disposizione dell’art. 518 c.p., la condanna comporta la pubblicazione della sentenza.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032”.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro”.

La norma punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto. L’incriminazione ha natura sussidiaria perché è punita solo se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge. Il bene tutelato dalla disposizione è la buona fede e la correttezza commerciale, la cui violazione è considerata pericolosa per gli interessi della gran parte dei consumatori. La messa in vendita o in circolazione delle opere dell’ingegno o dei prodotti deve avvenire con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto. Per “marchi o segni distintivi nazionali o esteri” si intendono segni emblematici o nominativi usati dall’imprenditore per contraddistinguere un prodotto ovvero una merce. Non occorre tuttavia che i marchi siano registrati in quanto l’art. 517 c.p., a differenza dell’art. 474 c.p., non prescrive la previa osservanza delle norme sulla proprietà industriale. Il marchio può essere altresì di gruppo, in quanto indicante la provenienza dei prodotti da tutte le imprese collegate. Per “nomi” di intendono le denominazioni che caratterizzano il prodotto all’interno di uno stesso genere. Tutti i contrassegni italiani e stranieri devono essere idonei a ingannare il compratore: questa attitudine va valutata in rapporto alle abitudini del consumatore medio nell’operare gli acquisti. L’inganno deve riguardare l’origine, la provenienza o la qualità dell’opera o del prodotto, per i quali si rinvia a quanto già descritto con riferimento all’art. 515 c.p.. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

“Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti ai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 54 di 79	

La norma incriminatrice condanna, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p., chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso nonché colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni sopra descritti.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 – quater c.p.)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 4747-ter, secondo comma, e 517-bis secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

“Chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.

La norma punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte e in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici. La norma citata si riferisce a quei comportamenti che, per essere attuati con violenza o minaccia, configurano una concorrenza sleale che si concretizza in forme di intimidazione, che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive, o comunque a condizionarle. Infatti, la fattispecie delittuosa è stata introdotta dal legislatore per sanzionare la concorrenza attuata con metodi mafiosi; pertanto, è tipizzato il ricorso a forme tipiche di intimidazione proprie della criminalità organizzata che, con metodi violenti o minatori, incide sulla fondamentale legge della concorrenza del mercato, destinata a garantire il buon funzionamento del sistema economico e, di riverbero, la libertà delle persone di determinarsi nel settore. Il reato può essere commesso da chiunque agisca nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva. “Commerciale” è ogni attività di interposizione nella circolazione dei beni, “industriale” è ogni attività diretta a produrre beni o servizi e “produttiva” è ogni attività economicamente orientata alla predisposizione e all’offerta di prodotti o servizi su un certo mercato. E’ previsto un aggravamento di pena qualora gli atti di concorrenza concernono attività finanziate con pubblico denaro. La ratio della circostanza aggravante è individuata nell’esigenza di rafforzare la tutela delle attività finanziate con pubblico denaro, le quali presentano una rilevante utilità sociale. Ulteriormente, l’aggravamento si giustifica in ragione del dato criminologico secondo il quale le organizzazioni criminali, quando si inseriscono in attività commerciali o produttive, privilegiano proprio i settori sorretti dal finanziamento pubblico e tendono ad assumere una posizione di monopolio nell’assorbimento del pubblico denaro.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 55 di 79	

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all’industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”.

La norma incriminatrice punisce la vendita o messa altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, tali da cagionare un nocumento all’industria nazionale. Le condotte di porre in vendita e immettere nei circuiti di distribuzione attengono all’attività di commercializzazione, di produzione e di distribuzione, quale appendice necessaria all’attività di produzione. Accanto alla previsione dei marchi e segni distintivi, la norma incriminatrice annovera anche i “nomi”, identificabili come quelle indicazioni come denominazioni, insegne, emblemi, firme, ecc., apposte per contrassegnare i prodotti ma non facenti parte del marchio. Il nocumento all’industria nazionale, elemento costitutivo dell’art. 514, può assumere la forma di qualsiasi pregiudizio recato all’industria nazionale, come ad esempio la diminuzione di affari in Italia o all’estero, il mancato incremento degli affari, l’offuscamento del buon nome della società in relazione al prodotto in questione o alla correttezza commerciale. Il delitto si considera consumato nel momento e nel luogo in cui si è verificato il nocumento. Pertanto, si colloca in Italia la consumazione, anche se il commercio è realizzato su mercati esteri, purché gli effetti si ripercuotano, pregiudicandolo, sul potenziale economico nazionale.

Art. 25 bis- si tratta delle seguenti fattispecie di reato:

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

“Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione , alterazione, introduzione nello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 56 di 79	

Art. 25 nonies- si tratta delle seguenti fattispecie di reato:

art. 171, L. n. 633/1941 c. 1 lett. a) bis: *Diffusione in tutto o in parte di un'opera dell'ingegno protetta attraverso l'utilizzo di reti telematiche.*

art. 171-bis L. n. 633/1941 c. 1/ art. 171-bis L.633/1941 c.2 : *Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori. / Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati.*

art. 171-octies L.633/1941: *Il reato in questione si realizza quando, a fini fraudolenti, sono integrate condotte finalizzate a produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.*

art. 171-ter L.633/1941: *Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, noleggiare, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore e da diritti connessi, incluse opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico.*

art. 171-septies L.633/1941: *Il reato in questione si realizza quando i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, non comunicano alla stessa società entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi ovvero quando questi soggetti dichiarano falsamente di aver assolto agli obblighi di contrassegno*

4.2. AREE DI RISCHIO

✓ omissis

4.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 25 bis e 25 bis.1, 25 nonies del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 57 di 79	

Ai Destinatari coinvolti nell'attività regolata dalla presente Parte Speciale è richiesto di:

- osservare scrupolosamente le norme di comportamento previste nel Modello e nel Codice Etico e nel Manuale della Qualità.
- partecipare ai corsi di formazione periodici destinati a tutti coloro che sono coinvolti nell'attività in esame; la formazione è obbligatoria, evidenziata su registri di presenza.

4.4. PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

- ✓ omissis

4.5. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti specifici dell'O.d.V. concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati di contraffazione sono i seguenti:

- monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione dei protocolli, anche attraverso verifiche periodiche;
- curare l'attività di formazione periodica dei soggetti coinvolti nelle attività sensibili della presente Parte Speciale 4;
- esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e curare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla presente Parte Speciale 4;
- curare l'attività di formazione.

Nell'espletamento dei suddetti compiti, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione relativa ai processi sensibili della Parte Speciale "4".

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente agli Amministratori Delegati, o a un membro del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire all'intero Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale per l'adozione degli opportuni adempimenti del caso, ivi compresa la convocazione dell'Assemblea dei Soci per i provvedimenti di competenza.

Le Direzioni aziendali a qualsiasi titolo coinvolte nei processi commerciali e in quelli relativi alla commercializzazione sul territorio nazionale dei prodotti Italia alimentari, nel corso delle attività operative ed in relazione alle responsabilità assegnate, trasmettono all'Organismo di Vigilanza, secondo la periodicità individuata da quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle seguenti attività di monitoraggio:

- identificazione dei rischi connessi alle operazioni svolte (violazione di normative aziendali, inefficienze di processo, commissione di reati rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001, ecc.);
- adozione di misure idonee a mitigare i rischi rilevati;
- verifica dell'efficacia dei controlli e del eventuale aggiornamento;

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 58 di 79	

- verifica della presenza di eventuali criticità dei processi per le quali si rendano necessari interventi correttivi che esulano dai poteri assegnati alle funzioni competenti.

Flussi informativi specifici a favore dell'OdV :

- ✓ omissis

PARTE SPECIALE "5"

REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies del Decreto)

5.1. TIPOLOGIA DEI REATI

I reati in materia ambientale attualmente previsti dal D.Lgs 231/01 sono:

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. * Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE."*

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733bis c.p)

"Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro. * Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE."*

**Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art 137, c.2 Dlgs 152/06);
 Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni (art 137, c.3 Dlgs 152/06);**

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 59 di 79	

“Comma 1. *Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.*

Comma 2 *Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.”*

“Comma 3 *Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.”*

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite - 1/2 (art 137, c.5 Dlgs 152/06)

“Comma 5 (Primo periodo) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro”

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite - 2/2 (art 137, c.5 Dlgs 152/06)

“Comma 5 (Secondo periodo) Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro”

Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (art 137, c.11 Dlgs 152/06)

“Comma 11 - Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni”

Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate (art 137, c.13 Dlgs 152/06)

“Comma 13 - Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente”.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata 1/2 (art 256, c.1 Dlgs 152/06)

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 60 di 79	

“Comma 1 (Lettera a) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208,209, 210, 211, 212,214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
b) ...”

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata 2/2 (art 256, c.1 Dlgs 152/06)

“Comma 1 (Lettera b) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208,

209, 210, 211, 212,214, 215 e 216 è punito:

- a) ...*
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.”

Discarica non autorizzata 1/2 (art 256, c.3 Dlgs 152/06)

“Comma 3 (Primo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è

destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.”

Discarica non autorizzata 2/2 (art 256, c.3 Dlgs 152/06)

“Comma 3 (Secondo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è

destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi”

Miscelazione di rifiuti (art 256, c.5 Dlgs 152/06)

Comma 5 - Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi (art 256, c.6 Dlgs 152/06)

Comma 6 (Primo periodo) - Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Bonifica dei siti (art 257, c.1 Dlgs 152/06)

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 61 di 79	

Comma 1 - Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al

progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Bonifica dei siti da sostanze pericolose (art 257, c.2 Dlgs 152/06)

Comma 2 - Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art 258, c.4 Dlgs 152/06)

Comma 4 (Secondo periodo) - Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193

ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (art 259, c.1 Dlgs 152/06)

Comma 1 - Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art 260, c.1 Dlgs 152/06)

Comma 1 - Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art 260, c.2 Dlgs 152/06)

Comma 2 - Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art 260bis, c.6 Dlgs 152/06) Comma

6 - *Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 62 di 79	

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art 260bis, c.7 Dlgs 152/06) Comma 7, secondo e terzo periodo - Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art 260bis, c.8 Dlgs 152/06) Comma 8 (Primo periodo) - Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art 260bis, c.8 Dlgs 152/06) Comma 8 (Secondo periodo) - Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (art 279, c.5 Dlgs 152/06) Comma 2 - Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione
 Comma 5 - Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art 1, c.1 L. 150/92) Comma 1 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 63 di 79	

- c) *utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*
- d) *trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*
- e) *commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;*
- f) *detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.*

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art 1, c.2 L. 150/92) Comma 2
In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art 2, c.1-2 L. 150/92) Commi 1 e 2 - *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

a) *importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*

b) *omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*

c) *utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*

d) *trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*

e) *commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 64 di 79	

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art 6, c.4 L. 150/92) Comma 4

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n.157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art 3bis, c.1 L. 150/92)

Comma 1 *Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.*

Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art 3, c.7 L. 549/93)

art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

Comma 7 *Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.*

Inquinamento doloso provocato da navi (art 8, Dlgs 202/07)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2).

Inquinamento colposo provocato da navi (art 9, Dlgs 202/07)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 65 di 79	

avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)¹

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

¹ I reati di cui agli artt. 452-bis c.p. (inquinamento ambientale), 452-quater c.p. (disastro ambientale), 452-quinquies c.p. (delitti colposi contro l'ambiente), 452-sexies c.p. (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività), 452-octies c.p. (circostanze aggravanti) sono stati introdotti nell'art. 25undecies D.Lgs. 231/2001 dalla Legge n. 68 del 22 maggio 2015, in vigore dal 29 maggio 2015.

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 66 di 79	

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 50.000,00 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

5.2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Principi generali di comportamento e controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

1) **SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.

2) **ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME/CIRCOLARI:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

3) **POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

4) **TRACCIABILITÀ:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti Regolamento D. Lgs. 231/2001 –documentali e, in ogni caso, devono

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 67 di 79	

essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

5) ARCHIVIAZIONE: tutta la documentazione ambientale viene sistematicamente identificata, classificata ed archiviata. Si fa riferimento in particolare :

- alle procedure gestionali ;
- alle istruzioni operative ambientali;
- ai documenti citati nelle procedure e nelle istruzioni operative;
- ai testi delle leggi di riferimento e i documenti informativi riguardanti le leggi;
- ai documenti imposti dalle prescrizioni di legge, quali autorizzazioni, registri ed altro;

A ogni altro documento necessario alla realizzazione delle attività previste.

Obiettivo della Parte Speciale 5 è l'adozione, da parte dei Destinatari del Modello, di comportamenti generali e specifici conformi ai principi che Italia Alimentari ha previsto nelle aree a rischio e idonei a prevenire la commissione dei reati ambientali previsti dal Decreto.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari del Modello dei seguenti comportamenti da tenere, in via generale, nello svolgimento di attività che possano avere un impatto ambientale:

- di osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano l'attività di Italia Alimentari, in materia ambientale con particolare riferimento alle attività correlate al ciclo dei rifiuti, alla gestione delle emissioni, alla gestione delle acque reflue industriali, alla tenuta dei registri previsti ed altri adempimenti obbligatori (dichiarazioni, comunicazioni, formulari).
- Di tenere un comportamento corretto, tempestivo, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, con tutte le istituzioni e i soggetti pubblici che presidiano le problematiche ambientali (Es. Ministero dell'Ambiente, ARPA, Regione, Provincia, Comune).

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso divieto per i Destinatari di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall' art. 25 undecies del Decreto.
- Porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

5.3. AREE DI RISCHIO

- ✓ omissis

5.4. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 68 di 79	

Compiti specifici dell’O.d.V. concernenti l’osservanza e l’efficacia del Modello in materia di reati ambientali sono i seguenti:

- monitorare l’efficacia e l’effettiva attuazione dei protocolli, anche attraverso verifiche periodiche;
- curare l’attività di formazione periodica dei soggetti coinvolti nelle attività sensibili della presente Parte Speciale 5;
- esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo (Collegio Sindacale, società di revisione) o da qualsiasi dipendente e curare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla presente Parte Speciale 5;
- verificare la puntuale esecuzione dell’ attività formativa

Nell’espletamento dei suddetti compiti, l’Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione relativa ai processi sensibili della Parte Speciale “5” e si avvale dell’Ufficio Compliance della capogruppo per le attività di controllo e di verifica.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall’Organismo di Vigilanza e dall’Ufficio Compliance della Capogruppo emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente all’ Amministratore Delegato, al Presidente o a un altro membro del Consiglio di Amministrazione, l’Organismo di Vigilanza dovrà riferire all’intero Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale per l’adozione degli opportuni adempimenti del caso, ivi compresa la convocazione dell’Assemblea dei Soci per i provvedimenti di competenza.

5.5. FLUSSI INFORMATIVI

- ✓ omissis

PARTE SPECIALE “6”

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI ED UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO (art. 25-octies del Decreto)

6.1 TIPOLOGIA DEI REATI

I reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio attualmente previsti nel Decreto e astrattamente configurabili nell’ambito delle attività svolte da Italia Alimentari, sono:

Ricettazione (art. 648 c.p.)

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 69 di 79	

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625,

primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto”.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.)

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Autoriciclaggio (Articolo 648-ter.1 c. p.)

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000,00 a € 25.000,00 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 70 di 79	

punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

6.2 AREE DI RISCHIO

✓ omissis

6.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso **divieto** a carico dei Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di:

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art.25 *octies* del Decreto);
- comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- comportamenti non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e del Codice Etico.

In particolare, i Destinatari dovranno:

- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta del partner finanziario e/o commerciale, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali Italia Alimentari ha rapporti di natura finanziaria o societaria, che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne applicabili alle Attività Sensibili, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/consulenti/appaltatori, anche stranieri;
- non intrattenere in particolare rapporti commerciali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all'ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, al traffico della droga, all'usura;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi;
- conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate da Italia Alimentari;
- mantenere un comportamento collaborativo con le Autorità di Vigilanza e/o Giudiziarie;
- sottoporre all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'O.d.V. eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne;

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 71 di 79	

- segnalare ai Responsabili di funzione e/o all’O.d.V. eventuali violazioni delle norme e eventuali operazioni insolite che potrebbero essere un’indicazione per fenomeni di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- rispettare le procedure, direttive e policy aziendali applicabili in particolare alle attività svolte nell’ambito delle Attività Sensibili.

6.4 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

✓ omissis

6.5 COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti specifici dell’O.d.V. concernenti l’osservanza e l’efficacia del Modello in materia di reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, sono i seguenti:

- monitorare l’efficacia e l’effettiva attuazione dei protocolli, anche attraverso verifiche periodiche;
- curare l’attività di formazione periodica dei soggetti coinvolti nelle Attività Sensibili della presente Parte Speciale 6;
- esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo (Collegio Sindacale) o da qualsiasi dipendente e curare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla presente Parte Speciale 6;
- curare l’attività di formazione.

Nell’espletamento dei suddetti compiti, l’Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione relativa alle Attività Sensibili della “Parte Speciale 6”.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall’Organismo di Vigilanza emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente agli Amministratori Delegati o a un altro membro del Consiglio di Amministrazione, l’Organismo di Vigilanza dovrà riferire all’intero Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale per l’adozione degli opportuni adempimenti del caso, ivi compresa la convocazione dell’Assemblea dei Soci per i provvedimenti di competenza.

PARTE SPECIALE “7”

REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (Art. 24 ter ex D. Lgs. 231/2001)

7.1 TIPOLOGIA DEI REATI

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 72 di 79	

I reati di criminalità organizzata attualmente previsti nel Decreto e astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da Italia Alimentari, sono:

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609- quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.

Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 73 di 79	

Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (art. 24 ter, primo comma, D.Lgs. 231/01)

Tale previsione normativa è volta a sanzionare i delitti commessi avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, nonché il reato di c.d. concorso esterno nell'associazione mafiosa, fattispecie di elaborazione giurisprudenziale, che si ravvisa nella condotta di un soggetto esterno all'associazione a delinquere che apporti un contributo causale determinante al perseguimento degli scopi illeciti e alla vita stessa dell'associazione mafiosa. I requisiti per la configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa sono i seguenti: l'occasionalità e l'autonomia del contributo prestato; la funzionalità del contributo al perseguimento degli scopi associativi e l'efficienza causale del contributo al rafforzamento e al consolidamento dell'associazione; inoltre è necessaria la sussistenza, in capo al soggetto agente del dolo, ossia la consapevolezza di favorire il conseguimento degli scopi illeciti. Ai sensi dell'art.7 legge l.12 luglio 1991 nr. 203, per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Risultano invece esclusi dalla presente Parte Speciale, seppur riconducibili alla categoria dei "Reati di criminalità organizzata", le seguenti fattispecie:

- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, secondo comma, lett. A), n. 5 c.p.p.).
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.).
- Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.).
- Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/90).

Ai fini della prevenzione di tali fattispecie di reato, ove possibile, troveranno comunque applicazione i principi e i presidi contenuti nel Codice Etico.

7.2 AREE DI RISCHIO

- ✓ omissis

7.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espreso **divieto** a carico dei Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di:

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 24 ter del Decreto);

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 74 di 79	

- comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- comportamenti non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice Etico.

In particolare, i Destinatari dovranno:

- astenersi dall'intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui all'art. 24 ter D.Lgs. 231/2001;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne nello svolgimento delle attività afferenti le Attività Sensibili;
- verificare l'esistenza di requisiti che attestino l'onorabilità e la liceità di condotta dei soggetti terzi quali ad esempio collaboratori, fornitori, appaltatori, consulenti, agenti, coinvolti nelle Attività Sensibili in oggetto, sia in sede di instaurazione, sia in sede di svolgimento del rapporto con gli stessi;
- attivarsi immediatamente nel caso di percezioni e/o segnalazioni negative circa l'onorabilità di soggetti con i quali si interagisce;
- astenersi dall'effettuare o promettere, in favore di soggetti con cui si è instaurato un rapporto associativo, anche temporaneo, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto associativo con essi costituito;
- astenersi dal riconoscere, in favore dei collaboratori, consulenti, appaltatori, fornitori, agenti, eventuali partner commerciali, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato.

7.4 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

- ✓ omissis

7.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti specifici dell'O.d.V. concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati di criminalità organizzata sono i seguenti:

- monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione dei protocolli, anche attraverso verifiche periodiche;
- curare l'attività di formazione periodica dei soggetti coinvolti nelle Attività Sensibili della presente Parte Speciale 7;
- esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo (Collegio Sindacale) o da qualsiasi dipendente e curare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla presente Parte Speciale 7;
- curare l'attività di formazione.

Nell'espletamento dei suddetti compiti, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione relativa alle Attività Sensibili della "Parte Speciale 7".

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 75 di 79	

commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente agli Amministratori Delegati o a un altro membro del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire all'intero Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale per l'adozione degli opportuni adempimenti del caso, ivi compresa la convocazione dell'Assemblea dei Soci per i provvedimenti di competenza.

PARTE SPECIALE "8"

REATI IN MATERIA INFORMATICA (Art. 24 bis ex D. Lgs. 231/2001)

8.1 TIPOLOGIA DEI REATI

La presente parte speciale si riferisce ai delitti informatici, introdotti nel corpus del D.Lgs. 231 del 2001, all'art. 24-bis, attraverso la Legge 18 marzo 2008 n. 48 modificato dal D.Lgs n.7 e 8/2016.

Si tratta delle seguenti fattispecie di reato:

FALSITA' IN UN DOCUMENTO INFORMATICO PUBBLICO O AVENTE EFFICACIA PROBATORIA (ART. 491-bis C.P.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615- ter C.P.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio .

DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615-quater C.P.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 76 di 79	

un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617- quater.

DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMatico O TELEMatico (ART. 615-quinquies C.P.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-quater C.P.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-quinquies C.P.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635-bis C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 77 di 79	

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-ter C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635- quater C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-quinquies C.P.)

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (ART. 640-quinquies C.P.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

8.2 AREE DI RISCHIO

- ✓ omissis

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 78 di 79	

8.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il sistema dei controlli perfezionato dalla Società prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate, specifici presidi di controllo relativi alle singole attività sensibili.

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio Italia Alimentari si impegna a rispettare i principi contenuti nelle leggi vigenti, nel Codice Etico nonché ai valori e alle regole contenute nel presente Modello e nei protocolli attuativi dello stesso.

In particolare, con riferimento al trattamento dei dati personali Italia Alimentari predispone il documento Programmatico per la Sicurezza dei dati (DPS) così come richiesto dal D.lgs 196/03, anche se non più obbligatorio per legge, ed è in fase di adeguamento al Reg. UE 679/2016.

La presente Parte Speciale si applica a tutte le funzioni coinvolte nella gestione e nell'utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo ed in particolare si riferisce ai comportamenti posti in essere da Amministratori, Dirigenti e Dipendenti dell'Azienda, nonché da Partner e Collaboratori esterni con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale.

In particolare, si applica a:

- tutte le funzioni coinvolte nella gestione e l'utilizzo dei sistemi informativi che si interconnettono/utilizzano software;
- tutte le funzioni deputate alla progettazione, alla realizzazione o gestione di strumenti informatici, tecnologici o di telecomunicazioni;
- tutte le funzioni che hanno la responsabilità di realizzare interventi di tipo organizzativo, normativo e tecnologico per garantire la protezione del patrimonio informativo nelle attività connesse con il proprio mandato e nelle relazioni con i terzi che accedono al patrimonio informativo (ad esempio le società incaricate di effettuare manutenzioni e aggiornamenti hardware e software o che comunque abbiano accesso al sistema informativo di Italia Alimentari);
- tutte le figure professionali coinvolte nei processi aziendali e ivi operanti a qualsiasi titolo, sia esso riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente ovvero a qualsiasi altra forma di collaborazione o prestazione professionale, che utilizzano i sistemi informativi e trattano i dati del patrimonio informativo;
- tutti i soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) esterni alla società, che per ragioni di competenza specifiche e professionalità, sono investiti della carica di Amministratori di Sistema di Italia Alimentari.

8.4 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

✓ omissis

8.5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza ha il potere di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, ma comunque effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati al fine di verificare se le suddette attività vengano svolte secondo le regole del Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere. Per il corretto espletamento dei propri compiti, l'Organismo di

	Sede Legale: viale Europa 14 – 41011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 -46040 Gazzoldo degli Ippoliti (MN)	Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa	COM-02-01-I-00-00
Modello Organizzativo Italia Alimentari		Revisione 01 del 05/11/2018 Pag. 79 di 79	

Vigilanza ha accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e può convocare per chiarimenti e/o approfondimenti tutti soggetti preposti alle varie attività che riterrà opportuni.

In particolare, ciascun responsabile ovvero persona da questi designata, deve compilare apposito *report* relativo all'attività svolta da inviare all'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate (comunque almeno una volta all'anno). Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di Vigilanza della Società di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.